



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DELLA LIGURIA

# MASSIMARIO 2016 DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LIGURIA



**MEF** Dipartimento  
delle Finanze  
Direzione della Giustizia Tributaria



Presidente F.F. della Commissione Tributaria Regionale  
*dott. Gian Rodolfo Sciacaluga*

Presidente dell'Ufficio del Massimario  
*dott. Giovanni Soave*

Dirigente della Commissione Tributaria Regionale  
*dott.ssa Paola Bertonelli*



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DELLA LIGURIA

**MASSIMARIO 2016**  
**DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LIGURIA**

Presidente F.F. della Commissione Tributaria Regionale  
**DOTT. GIAN RODOLFO SCIACCALUGA**


Presidente dell'Ufficio del Massimario  
**DOTT. GIOVANNI SOAVE**

Dirigente della Commissione Tributaria Regionale  
**DOTT.SSA PAOLA BERTONELLI**

© Copyright **Commissione Tributaria Regionale per la Liguria**

*In copertina:* Allegory of Justice, published by J. Chereau, Paris, 1792

Genova, Marzo 2017



**UFFICIO DEL MASSIMARIO  
DELLA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA LIGURE**

**Presidente dell'Ufficio del Massimario:**

dott. Giovanni SOAVE

**Segreteria di Redazione:**

Sig.ra Gisella Anna SERRA (*Funzionario*)

**Comitato Scientifico:**

**Direttore:** prof. emerito Cesare GLENDI

**Componente:** prof. Antonio LOVISOLO

**Segretario:** prof. Alberto MARCHESELLI

**Selezionatori e Classificatori delle Sentenze**

Dott.ssa Paola BERTONELLI (*Dir. CTR Liguria*)

Dott.ssa Carmela CAGGIANO (*Dir. CTP Genova*)

Dott.ssa Donatella MARENCO (*Dir. CTP Savona*)

Dott.ssa Linda RATTI (*Dir. CTP La Spezia*)

Avv. Marco MURIALDO (*Dir. CTP Imperia*)

dott. Fabio GRAZIANO (*Giudice Tributario CTP Genova*)

dott. Mario BALDINI (*Giudice Tributario CTP La Spezia*)

dott. Antonio SCHITO (*Giudice Tributario CTP Savona*)

avv. Niccolò RAGGI (*Avvocato Tributarista Pubblicista*)

avv. Andrea GIOLO (*Avvocato Tributarista*)

dott. Stefano AREZZI (*Dottore Commercialista Pubblicista*)

avv. Luisa AMORETTI (*Avvocato Tributarista Pubblicista*)

dott. Ferruccio BOGETTI (*Dottore Commercialista Pubblicista*)

**Redattori delle Massime:**

dott. Fabio GRAZIANO (*Giudice Tributario CTP Genova*)

dott. Antonio SCHITO (*Giudice Tributario CTP Savona*)

avv. Niccolò RAGGI (*Avvocato Tributarista*)

avv. Andrea GIOLO (*Avvocato Tributarista*)

dott. Stefano AREZZI (*Dottore Commercialista Pubblicista*)

avv. Luisa AMORETTI (*Avvocato Tributarista Pubblicista*)

dott. Ferruccio BOGETTI (*Dottore Commercialista Pubblicista*)

Il contenuto del volume è pubblicato, con le relative sentenze, sulle banche dati di giurisprudenza nazionale e comunitaria create presso il Centro di Ricerca Documentazione Economica e Tributaria Ce.R.D.E.F. del Ministero dell' Economia e delle Finanze (M.E.F.), di libera consultazione all'indirizzo <https://www.giustiziatributaria.gov.it> sezione "Documentazione Economica e Finanziaria"

Questa nuova opera contenente una selezione della giurisprudenza tributaria ligure è il risultato del pregevole lavoro dell'Ufficio del Massimario che ha provveduto a selezionare e massimare le più significative sentenze delle Commissioni Tributarie della Liguria.

Ai giudici e a tutti quelli che hanno contribuito, esprimo un doveroso ringraziamento e una sincera riconoscenza per l'alta qualità dei contributi profusi.

Il Massimario è presente sul sito della Giustizia Tributaria, all'indirizzo <https://www.giustiziatributaria.gov.it>, all'interno della sezione "Documentazione Economica e Finanziaria" a cura del CERDEF. Nella medesima sezione, selezionando "Servizi di documentazione economica e finanziaria", sono visualizzabili tutte le decisioni presenti nella raccolta.

Con l'augurio che tutti gli operatori del diritto tributario possano trarre dalla presente raccolta importanti spunti per l'esercizio delle rispettive professioni.

*Il Presidente dell'Ufficio  
del Massimario*  
**Dott. Giovanni Soave**

## SOMMARIO

ACCERTAMENTO .....	9
BOLLO .....	39
CATASTO .....	41
CONTENZIOSO .....	43
CONTRIBUTO UNIFICATO .....	47
DOGANE .....	53
IMPOSTA SULLE DONAZIONI .....	55
IMPOSTA DI SUCCESSIONE .....	59
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' .....	61
IMU/ICI .....	63
IRPEF .....	65
IVA .....	67
REGISTRO .....	71
RISCOSSIONE .....	77
SANZIONI .....	91



## ACCERTAMENTO

---

**SENTENZA DEL 7/1/2016 N.8 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 7**

INTITOLAZIONE:

**Accertamento sintetico - presunzione semplice - inversione onere probatorio - non sussiste - art. 38, D.P.R. n. 600/73**

MASSIMA:

*L'accertamento sintetico, elaborato esclusivamente sulla base di indicatori, parametri o formule standard costituisce presunzione semplice e non comporta l'inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente. Grava quindi sull'Amministrazione finanziaria individuare ulteriori elementi probatori a conforto dei risultati così ottenuti, onde trasformare la presunzione semplice in presunzione di natura qualificata, dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.*

**SENTENZA DEL 8/1/2016 N. 17 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 5**

INTITOLAZIONE:

**Imposte dirette — cessione d'azienda - valore definito dall'acquirente ai fini dell'imposta  
i di registro — automatismo — non sussiste — differente presupposto impositivo**

MASSIMA:

*La definizione perfezionata dall'acquirente ai fini della determinazione del valore dell'azienda ceduta per l'imposta di registro non estende i propri effetti nei confronti del cedente nel comparto delle imposte dirette, stante il differente presupposto impositivo tra i due regimi di imposta.*

**SENTENZA DEL 15/01/2016 N. 57 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 2**

INTITOLAZIONE:

**Sottoscrizione dell'avviso di accertamento - art. 42, D.P.R. n. 600/73**

MASSIMA:

*È nullo l'accertamento sottoscritto dal Funzionario sprovvisto di delega nominativa. Qualora il contribuente contesti, anche in forma generica, la legittimazione del Funzionario alla sottoscrizione dell'atto, costituisce onere dell'Amministrazione fornire esauriente e completa prova del possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalla legge, sia in capo al soggetto delegante sia in capo al soggetto delegato.*

**SENTENZA DEL 20/01/2016 N. 91 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 3**

INTITOLAZIONE:

**Cittadini italiani residenti all'estero - notifica avviso di accertamento - art. 60, lett. e), D.P.R. n. 600/73 - nullità**

MASSIMA:

*In presenza di una residenza estera conoscibile dall'Amministrazione sulla base dell'iscrizione all'AIRE, deve ritenersi nulla la notifica di un avviso di accertamento effettuata ai sensi dell'art. 60, lett. e) del D.P.R. n. 600/73, mediante deposito dell'atto nella casa comunale del domicilio fiscale.*

**SENTENZA DEL 21/01/2016 N. 110 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 6**

INTITOLAZIONE:

**Accertamento imposte - Attività istruttoria.**

MASSIMA:

*È nullo l'avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone se al momento della notifica risultava cancellata dal registro delle imprese.*

**SENTENZA DEL 26/01/2016 N. 133 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**Accertamento imposte - Attività istruttoria.**

MASSIMA:

*In caso di accertamenti effettuati senza accesso presso il contribuente ("accertamenti a tavolino"), aventi ad oggetto tributi "non armonizzati", non c'è un obbligo generalizzato al contraddittorio e l'Ufficio è tenuto ad attivarlo solo nel caso in cui la normativa nazionale espressamente lo preveda. In caso di tributi "armonizzati", invece, ha luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, ma la carenza di contraddittorio comporta l'invalidità dell'atto di accertamento unicamente nel caso in cui il contribuente provi che in mancanza di tale violazione, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso.*

**SENTENZA DEL 4/02/2016 N. 171 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 4**

INTITOLAZIONE:

**ACCERTAMENTO - Società di fatto - art. 2247 c.c. - requisiti - oggettivo e soggettivo - sussistenza - necessità - coniugi - Amministrazione finanziaria - onere della prova - elementi gravi, precisi e concordanti - incombenza**

MASSIMA:

*Ai sensi dell'art. 2247 c.c., l'esistenza di una società, anche "di fatto" si fonda sul concorso di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi in un fondo comune, e di un elemento soggettivo, rappresentato dall'intenzione dei soci di collaborare per conseguire risultati comuni attraverso l'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale. In particolare, qualora l'Amministrazione finanziaria ritenga che un'attività imprenditoriale sia riferibile ad una società di fatto deve fornire la prova della concreta esistenza della società, e cioè dell'esistenza di un rapporto tra i soci e di una organizzazione societaria, non limitandosi a provare l'esistenza della mera apparenza di un vincolo*

*sociale. Inoltre, nel caso in cui l'Ufficio supponga che la società di fatto sia costituita tra coniugi, tale prova dovrà essere più precisa e più circostanziata, con elementi gravi, precisi e concordanti, considerata la sostanziale coincidenza degli elementi tipici della solidarietà familiare con alcuni caratteri del presunto rapporto sociale di fatto.*

**SENTENZA DEL 4/02/2016 N. 182 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**Avviso di accertamento - notifica a mani proprie - luogo della notifica - art. 138 c.p.c.**

MASSIMA:

*La nuova formulazione dell'art. 138 c.p.c., così come in vigore dal 2004, impone che la notifica a mani proprie del destinatario debba essere effettuata, di regola, presso la casa di abitazione di questi oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo si trovi, nell'ambito della circoscrizione. La notifica a mani proprie eseguita in un luogo diverso, senza dimostrazione di un previo accesso presso l'abitazione, deve considerarsi nulla e non già inesistente. La possibile sanatoria per raggiungimento dello scopo a seguito della tempestiva proposizione del ricorso non determina comunque il venire meno della decadenza eventualmente già verificatasi in capo all'ente impositore (Cass. SS.UU. n. 19854/2004).*

**SENTENZA DEL 4/02/2016 N. 184 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**Sottoscrizione avviso di accertamento - art. 42, D.P.R. n. 600/73**

MASSIMA:

*I vizi legati alla sottoscrizione dell'atto di accertamento non sono rilevabili d'ufficio e devono essere eccepiti dal ricorrente con il primo atto introduttivo del giudizio. La delega, per essere valida, deve recare le ragioni che ne hanno resa necessaria l'adozione, il termine temporale di validità ed il nominativo del funzionario delegato, non essendo a tal fine sufficiente la mera indicazione della generica funzione cui è attribuito il potere di sottoscrizione (quali, ad esempio, capo area o capo team).*

**SENTENZA DEL 12/02/2016 N. 219 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 3**

INTITOLAZIONE:

**Accertamento - indagini finanziarie - autorizzazione - necessita - art. 32, D.P.R. n. 600/73**

MASSIMA:

*Nel caso in cui il ricorrente contesti radicalmente l'esistenza dell'autorizzazione alle indagini finanziarie è onere dell'Amministrazione produrre in giudizio tale atto, sulla base dell'ordinaria ripartizione processuale dell'onere probatorio. L'impossibilità per il giudice di verificarne l'esistenza rende inutilizzabili le risultanze dell'accertamento e ne determina la conseguente annullabilità.*

**SENTENZA DEL 18/02/2016 N. 265 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**ACCERTAMENTO - Irpef - Registro - Agevolazioni prima casa - Art. 15 D.P.R. 601/73 - D.P.R. 131/86.**

**MASSIMA:**

*Premesso che ai sensi del D.P.R. 131/86 e succ. modifiche, l'aliquota ridotta è prevista solo in caso di trasferimento della residenza nel comune nel termine di diciotto mesi dalla compravendita è corretta l'interpretazione che attribuisce a tale termine carattere perentorio e che la dimostrazione di risiedere nel Comune possa avvenire solo tramite atto anagrafico dello stato civile, senza che possano essere prese in considerazione situazioni di fatto contrastanti con le risultanze anagrafiche.*

*(Nel caso di specie i coniugi, in regime di comunione dei beni, hanno reso all'atto della stipula notarile, avente ad oggetto l'acquisto di un immobile, la dichiarazione voluta dalla norma di voler adibire lo stesso a propria residenza familiare e pertanto, poiché, solo uno dei coniugi ha trasferito la propria residenza, il beneficio trova applicazione solo per la metà.*

*Mentre i giudici di prime cure, nonostante quanto sopra, avevano accolto il ricorso, sulla base dell'applicazione del concetto per cui il requisito della residenza nel Comune deve essere riferito alla famiglia, non rilevando, in regime di comunione dei beni la diversa residenza di uno dei coniugi, purché l'immobile sia destinato a residenza familiare).*

**SENTENZA DEL 24/02/2016 N. 312 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 1**

**INTITOLAZIONE:**

**Accertamento sintetico - spese per incrementi patrimoniali successivi - irrilevanza - illegittimità - art. 38, D.P.R. n. 600/73**

**MASSIMA:**

*La testuale formulazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/73 non può che essere interpretata nel senso dell'assoluta irrilevanza degli incrementi patrimoniali verificatisi in epoca successiva rispetto all'annualità accertata. Risultano pertanto del tutto ininfluenti, ai fini dell'accertamento sinteticamente condotto sull'anno 2007, tutti gli incrementi di spesa realizzati nel 2010 e nel 2011, con conseguente illegittimità dell'accertamento.*

**SENTENZA DEL 30/03/2016 N. 503 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 2**

**INTITOLAZIONE:**

**Cessione di azienda - plusvalenza - valore definito ai fini imposta di registro - irrilevante. D.Lgs. n. 147/2015**

**MASSIMA:**

*L'accertamento di una maggiore plusvalenza in una cessione di azienda in capo al cedente non può essere fondato unicamente sul valore definito dal cessionario ai fini dell'imposta di registro (mera presunzione semplice), in considerazione delle diverse e distinte motivazioni alla base delle scelte dei due soggetti. Lo stesso D.Lgs. n. 147/2015 stabilisce ora che "...per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione ed il trasferimento dei diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al D.Lgs. 347/90".*

**SENTENZA DEL 7/04/2016 N. 513 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 3**

**INTITOLAZIONE:**

**Accertamento sintetico - scostamento per un biennio - necessità - scostamento in**

### **annualità successive - irrilevanza - art. 38, comma 4, DPR. n. 600/72**

#### MASSIMA:

*In materia di accertamento sintetico, l'applicazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/73, secondo la previgente formulazione, comporta l'inevitabile ed automatica illegittimità dell'accertamento emesso in relazione ad una delle due annualità di riferimento, a seguito dell'annullamento intervenuto in relazione all'altra, venendo infatti a mancare lo scostamento biennale, identificato dalla norma quale condizione necessaria. Né possono essere posti a fondamento dell'attività impositiva dell'Ufficio scostamenti riferiti ad annualità successive rispetto a quelle accertate.*

### **SENTENZA DEL 7/04/2016 N. 518 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 3**

#### INTITOLAZIONE:

### **Accertamenti bancari - autorizzazione alle indagini finanziarie - necessità**

#### MASSIMA:

*L'autorizzazione all'espletamento delle indagini finanziarie risulta necessaria e deve essere prodotta in giudizio a seguito di specifica eccezione formulata dal ricorrente. Diviene pertanto onere dell'Ufficio produrre in atti non solo l'autorizzazione riguardante direttamente il contribuente accertato, ma anche l'autorizzazione riguardante gli eventuali ed ulteriori soggetti, intestatari di rapporti bancari ritenuti presuntivamente riconducibili alla sfera giuridica del contribuente medesimo.*

### **SENTENZA DEL 5/05/2016 N. 646 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 3**

#### INTITOLAZIONE:

### **ACCERTAMENTO - notificazione - relata di notifica - avviso di ricevimento - art. 2700 c.c. - valore probatorio - limiti - indicazioni apposte a penna sull'accertamento e sull'avviso di ricevimento - applicazione dell'art. 2700 c.c. - esclusione**

#### MASSIMA:

*Nel caso in cui il contribuente contesti che l'avviso di ricevimento prodotto dall'Ente impositore non si riferisce all'accertamento a lui notificato, è onere dell'Ufficio dare la rigorosa prova di tale corrispondenza: ciò in quanto l'efficacia probante che l'art. 2700 c.c. riserva alla "provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato" ed alle "dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti" non copre né l'attestazione, fatta a penna sull'accertamento, del numero della raccomandata con la quale l'atto impositivo sarebbe stato notificato, né l'attestazione, fatta a penna sull'avviso di ricevimento, del numero dell'accertamento che si assume esser stato notificato (nella specie, la C.T.R., riformando la sentenza di 1° grado, accoglie il ricorso perché l'Ufficio non ha fornito la prova della corrispondenza tra l'accertamento che si assumeva notificato ed il relativo avviso di ricevimento, ritenendo inoltre la notificazione "inesistente").*

### **SENTENZA DEL 6/05/2016 N. 660 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 1**

#### INTITOLAZIONE:

### **ACCERTAMENTO - Reddito professionista - Accertamento su numero prestazioni eseguite - Numero fatture inferiore alle prestazioni - Legittimità avviso - Conseguenze**

MASSIMA:

*Legittimo l'accertamento emesso nei confronti del professionista che emette numero di fatture numericamente molto inferiori rispetto alle prestazioni effettivamente eseguite.*

*(Nel caso di specie l'amministrazione accerta il reddito di un consulente fiscale basandosi sul numero delle contabilità e delle dichiarazioni trasmesse dall'intermediario, il cui numero è molto inferiore rispetto alle fatture emesse).*

**SENTENZA DEL 10/05/2016 N. 673 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 4**

INTITOLAZIONE:

**Accertamento - vizio di motivazione dell'atto impositivo per mancata allegazione atto presupposto - nullità: sussiste**

MASSIMA:

*Se nella motivazione di un atto impositivo si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto dal contribuente, questo deve essere (a pena di nullità) allegato all'atto che lo richiama (fattispecie in cui la verifica a carico del contribuente dipendente di una società, originata da una discrepanza fra quanto dichiarato dal datore di lavoro nel mod. 770 e quanto denunciato dal lavoratore nel mod. 730, è stata annullata per omessa allegazione del mod. 770 e del p.v.c. emesso a carico della società)*

**SENTENZA DEL 15/07/2016 N. 994 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**Società di fatto - notifica dell'avviso di accertamento ad uno dei soci presso il domicilio - validità**

MASSIMA:

*Ciascuno dei soci di una società di fatto si presume munito di poteri di amministrazione e rappresentanza disgiunta, anche giudiziale. In ragione di ciò, l'avviso di accertamento intestato alla società di fatto può essere notificato ad uno qualsiasi dei soci (con chiara evidenziazione della qualifica nel frontespizio dell'atto), presso il suo domicilio, in mancanza di un sistema pubblicitario da cui risulti la sede legale.*

**SENTENZA DEL 10/08/2016 N. 1059 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 4**

INTITOLAZIONE:

**Accertamento - società di persone cancellata dal registro delle imprese - accertamento ai soci compartecipi - nullità**

MASSIMA:

*L'accertamento emesso nei confronti di una società di persone cancellata dal registro delle imprese deve ritenersi nullo; parimenti nullo deve ritenersi l'accertamento emesso nei confronti dei soci compartecipi, motivato esclusivamente con richiamo all'accertamento societario, in assenza di una motivazione propria e specifica, riferibile alle persone fisiche ed alla sussistenza dei presupposti per l'attivazione della responsabilità personale.*

**SENTENZA DEL 9/11/2016 N. 1284 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 2**

INTITOLAZIONE:

## **Accertamento sintetico - prova contraria - art. 38, D.P.R. n. 600/73**

### MASSIMA:

*In materia di accertamento sintetico il contribuente non può essere gravato dall'onere di fornire la puntuale e analitica dimostrazione della correlazione causale tra il suo tenore di vita e la disponibilità di risorse prive di rilevanza fiscale, essendo sufficiente anche un collegamento di carattere sostanziale.*

## **SENTENZA DEL 9/11/2016 N. 1286 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 2**

### INTITOLAZIONE:

## **Accertamento sintetico - prova contraria - opponibilità dello scudo fiscale - termine di trenta giorni non perentorio**

### MASSIMA:

*Non può considerarsi perentorio il termine di trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento per la produzione della "dichiarazione riservata", non esistendo alcuna disposizione di legge in tal senso.*

## **SENTENZA DEL 24/11/2016 N. 1401 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 4**

### INTITOLAZIONE:

## **Accertamento sintetico - prova contraria - carattere astratto del nesso causale - art. 38, D.P.R. n. 600/73**

### MASSIMA:

*L'accertamento sintetico (nella versione applicabile ratione temporis, antecedente alla novella introdotta dall'art. 22 del D.L. n. 78/2010) è costituito da presunzioni fondate sulla incompatibilità tra il tenore di vita accertabile sulla scorta dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/73 ed il reddito dichiarato; conseguentemente, per ragioni di simmetria, la prova contraria non può che tendere a dimostrare astrattamente la compatibilità tra il tenore di vita, così come rideterminato in sede di accertamento, ed il reddito dichiarato, prescindendo da una esatta identificazione del nesso causale tra incassi ed esborsi, evitato il paradosso della prova diabolica per il contribuente.*

## **SENTENZA DEL 2/12/2016 N. 1482 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 3**

### INTITOLAZIONE:

## **Accertamento - eredi del contribuente - rinuncia all'eredità - possesso dei beni ereditari - diritto di abitazione del coniuge superstite - non rileva - artt. 485, 540 c.c.**

### MASSIMA:

*La permanenza del coniuge superstite, legatario ex lege, nell'abitazione familiare costituisce esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili, ai sensi dell'art. 540 c.c. È pertanto escluso, in tale ipotesi, il possesso di beni ereditari per gli effetti di cui all'art. 485. c.c. (Cass.n. 23406/2015 e Cass., SS.UU. n. 4847/2013). È conseguentemente valida la rinuncia all'eredità effettuata oltre i tre mesi dal giorno dell'apertura della successione senza la redazione dell'inventario, con efficacia retroattiva sia civile sia fiscale.*

## **SENTENZA DEL 19/12/2016 N. 1610 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 2**

INTITOLAZIONE:

**Società di capitali a ristretta base - presunzione di distribuzione degli utili extra bilancio ai soci - assenza di altri redditi - legittima l'accertamento**

MASSIMA:

*In una società di capitali a ristretta base proprietaria (familiare) la circostanza che i soci non siano titolari di alcun altro reddito avvalorza la presunzione della distribuzione extra bilancio dei maggiori redditi già accertati ai fini IRES in capo al soggetto collettivo. Nella fattispecie, la tassazione personale dei soci va condotta, conseguentemente, secondo le disposizioni del TUIR per i redditi di capitale, con imponibilità nella misura del 49,72% dei maggiori utili così imputati pro quota, trattandosi di partecipazione qualificata.*

**SENTENZA DEL 20/12/2016 N. 1699 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 4**

INTITOLAZIONE:

**Accertamento sintetico - redditometro - prova contraria - carattere astratto del nesso causale - art. 38, D.P.R. n. 600/73**

MASSIMA:

*Alla presunzione relativa insita nel meccanismo di calcolo del redditometro (nella formulazione precedente al D.L. n. 78/2010) corrisponde la facoltà del contribuente di dimostrare, con onere a suo carico, che la previsione astrattamente desunta dagli indicatori di capacità contributiva è superiore alla realtà effettiva, secondo il percorso evolutivo recentemente intrapreso dalla Corte di Cassazione (ex multis, Cass., n. 7339/2015). Inoltre, non può essere richiesta al contribuente la dimostrazione della puntuale correlazione causale tra il tenore di vita presuntivamente determinato e la disponibilità di risorse prive di rilevanza fiscale (probatio diabolica), dovendosi, al contrario, ragionare esclusivamente in termini di astratta "potenzialità".*

**SENTENZA DEL 27/12/2016 N. 1830 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**Accertamento sintetico - nuovo redditometro introdotto dal D.L. n. 78/2010 - inapplicabile ai periodi di imposta precedenti al 2009 - coefficienti D.M. 10/9/1992**

MASSIMA:

MASSIMA 1:

*Il nuovo redditometro, introdotto dal D.L. n. 78/2010 trova applicazione solo per gli accertamenti relativi ai periodi 2009 e seguenti. Ciò in virtù della chiarissima norma di diritto transitorio prevista dal decreto stesso: l'art. 22 stabilisce, infatti, che le modifiche apportate all'art. 38 del D.P.R. n. 600/73 producano effetti "per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto" (cfr. Cass., Ord. n. 1772/2016)*

MASSIMA 2:

*Il contribuente non può chiedere al giudice tributario di dichiarare la generale illegittimità dei coefficienti redditometrici di cui al D.M. 10/9/1992 e dei conteggi che da essi derivano, ma, con onere probatorio a suo carico, può chiederne la disapplicazione in relazione alla specifica fattispecie analizzata, qualora sia dimostrato ed irragionevole che a quella spesa possa corrispondere quel reddito presunto.*



**SENTENZA DEL 27/12/2016 N. 1831 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**Accertamento - raddoppio dei termini - art. 43, D.P.R. n. 600/73, art. 57, D.P.R. n. 633/72**

MASSIMA:

*Ai fini della verifica dell'operatività del raddoppio dei termini per l'accertamento, non assumono rilievo né l'effettiva presentazione della notizia di reato, né il concreto esercizio dell'azione penale, né la presenza di una eventuale sentenza di condanna o di assoluzione, dovendo il giudice unicamente valutare l'astratta configurabilità del reato fiscale (cfr. Cass., Ord. n. 9725/2016)*

**SENTENZA DEL 28/01/2016 N. 265 - C.T.P. GENOVA SEZ. 14**

INTITOLAZIONE:

**Accertamento - P.V.C.- art. 24, Legge n. 4/1929**

MASSIMA:

*Deve ritenersi in ogni caso obbligatoria la redazione di un P.V.C. ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 4/1929 ("le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono contestate mediante processo verbale"), non operando la norma alcuna distinzione tra verifiche "in loco" e verifiche "a tavolino". Peraltro, l'assenza di un P.V.C. renderebbe altresì inoperante la facoltà del contribuente di prestare spontanea adesione ai verbali di constatazione, in materia di imposte sui redditi ed imposta sul valore aggiunto, secondo l'espressa previsione normativa di cui al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2012, n. 133.*

**SENTENZA DEL 5/02/2016 N. 332 - C.T.P. GENOVA SEZ. 10**

INTITOLAZIONE:

**Accertamento - società di capitali cancellata dal registro delle imprese - importi percepiti in base al bilancio finale di liquidazione - onere della prova - art. 2495 c.c.**

MASSIMA:

*Secondo il normale riparto dell'onere probatorio, grava interamente sull'Amministrazione finanziaria provare la reale e concreta distribuzione del residuo attivo patrimoniale in capo ai soci sulla base del bilancio finale di liquidazione, non essendo sufficiente l'utilizzo di mere presunzioni.*

**SENTENZA DEL 11/02/2016 N. 384 - C.T.P. GENOVA SEZ. 13**

INTITOLAZIONE:

**Accertamento sintetico - prova contraria - art. 38, D.P.R. n. 600/73**

MASSIMA:

*La prova contraria richiesta al contribuente dall'art. 38 del D.P.R. n. 600/73 non impone la dimostrazione dettagliata dell'effettivo impiego delle somme necessarie a sostenere gli incrementi di spesa; essa riguarda, piuttosto, la mera disponibilità teorica della corrispondente capacità patrimoniale ed economica.*

**SENTENZA DEL 6/09/2016 N. 1728 - C.T.P. GENOVA SEZ. 10**

INTITOLAZIONE:

**Associazioni sportive dilettantistiche - regime fiscale agevolato - onere della prova - art. 148 TUIR**

MASSIMA:

*Grava interamente sull'associazione sportiva dilettantistica accertata l'onere di dimostrare l'esistenza dei requisiti per l'accesso al regime fiscale agevolato, in deroga alla disciplina ordinaria. In assenza della prova concreta delle finalità sociali (presenza di una rendicontazione riferita all'attività istituzionale) e della democratica ed effettiva partecipazione degli associati alle scelte gestionali dell'ente (redazione ed approvazione di rendiconti annuali, conservazione dei verbali delle assemblee soci e del consiglio direttivo), non può che riscontrarsi un abuso dello schema associativo impropriamente adottato, del tutto inidoneo a consentire la fruizione di benefici di imposta.*

**SENTENZA DEL 9/09/2016 N. 1772 - C.T.P. GENOVA SEZ. 3**

INTITOLAZIONE:

**Sottoscrizione dell'avviso di accertamento - delega di firma - art. 42, D.P.R. n. 600/73 - invalidità della "delega collettiva"**

MASSIMA:

*Secondo la giurisprudenza elaborata dalla Corte di Cassazione, affinché possa esistere un valido provvedimento di delega è necessario che la stessa contenga specificatamente le esigenze di servizio che la motivano; indichi l'ambito di applicazione ed i suoi limiti; indichi le generalità del soggetto delegato e la sua connessione con il provvedimento da adottare; circoscriva la durata, che non può essere indeterminata, restando onere dell'Amministrazione fornire e dimostrare il corretto esercizio del potere di delega. Nel caso particolare, la "delega collettiva" conferita a uno o più funzionari per la stessa tipologia di provvedimento non soddisfa gli specifici requisiti indicati dalla Corte, non essendo possibile riscontrare un effettivo e reale collegamento con lo specifico atto da sottoscrivere.*

**SENTENZA DEL 12/10/2016 N. 2042 - C.T.P. GENOVA SEZ. 3**

INTITOLAZIONE:

**Accertamento - attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata - termini decadenziali - art. 12, D.L. n. 78/2009**

MASSIMA:

*In assenza di una specifica disposizione di legge, la proroga dei termini per l'accertamento di cui ai commi 2 bis e 2 ter dell'art. 12 del Decreto legge n. 78/2009 (convertito con Legge n. 102/2009) non è suscettibile di applicazione retroattiva. Come espresso da copiosa giurisprudenza di legittimità, tale impostazione risulta del tutto conforme ai principi contenuti nell'art. 25 della Costituzione e nella Legge n. 212/2000. Ne consegue, nel caso di specie, l'illegittimità di un accertamento emesso per l'anno di imposta 2006, tramite applicazione retroattiva del raddoppio dei termini intervenuto ad effetto del D.L. n. 78/2009 citato, in riferimento ad attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata.*

**SENTENZA DEL 20/10/2016 N. 2077 - C.T.P. GENOVA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**Accertamento - contraddittorio - effettività - onere del contribuente di provare il risultato "diverso" - nozione di risultato diverso**

MASSIMA:

*Il contribuente che contesti la legittimità dell'atto impositivo ricevuto per omessa attivazione, da parte dell'Organo accertatore, di un preventivo ed effettivo contraddittorio, deve dimostrare che solo in quella sede era possibile formulare alcune eccezioni e/o esercitare taluni dei propri diritti. In mancanza, l'onere di provare che l'esperimento del contraddittorio avrebbe condotto a un "risultato diverso" (onere imposto al contribuente dalla giurisprudenza di vertice comunitaria e nazionale), non può dirsi assolto.*

**SENTENZA DEL 1/12/2016 N. 2260 - C.T.P. GENOVA SEZ. 5**

INTITOLAZIONE:

**Accertamento - ricostruzione dei ricavi con metodo analitico presuntivo - consumo di caffè - criterio non attendibile - art. 39, c.1, lett. d), D.P.R. n. 600/73**

MASSIMA:

*La ricostruzione in via analitico presuntiva dei ricavi di un ristorante attraverso il numero di tazzine di caffè somministrate in ragione dei quantitativi acquistati, costituisce metodo empirico e scarsamente attendibile, in quanto grossolano, approssimativo e condizionato da molteplici fattori variabili (umani ed ambientali). Inoltre, la stima dei caffè abbinati e somministrati alla clientela deve tenere conto anche della quantità di prodotto eventualmente utilizzato per la preparazione di dolci, nonché della ragionevole presenza di consumi "interni" da parte del personale dipendente.*

**SENTENZA DEL 25/01/2016 N. 23 - C.T.P. IMPERIA SEZ. 3**

INTITOLAZIONE:

**Studi di settore - invito al contraddittorio - mancata presentazione - elementi probatori forniti in giudizio - ammissibili**

MASSIMA:

*La mancata realizzazione del contraddittorio per causa imputabile esclusivamente al contribuente nonostante il rituale invito da parte dell'Ufficio giustifica la motivazione dell'accertamento da studi di settore sulla base dell'applicazione dei soli standard. Tuttavia, l'inerzia mostrata nella preventiva fase istruttoria non può condizionare l'impugnabilità dell'atto impositivo, essendo concesso al contribuente esporre tutte le opportune argomentazioni difensive nel ricorso introduttivo del giudizio, con la più ampia facoltà di utilizzo di elementi probatori e senza alcuna preclusione derivante dall'aver disatteso l'invito dell'Amministrazione.*

**SENTENZA DEL 14/10/2016 N. 378 - C.T.P. IMPERIA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**Accertamento - notizia di reato - raddoppio dei termini - Legge n. 208/2015, art. 1, c. 132 - art. 331 c.p.p.**

MASSIMA:

*La questione di diritto del raddoppio dei termini per l'accertamento connessa alla mera sussistenza degli estremi di una violazione comportante l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. deve ritenersi superata con l'entrata in vigore del comma 132 dell'art. 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015; tale disposizione ha infatti esteso l'inapplicabilità del raddoppio dei termini per denuncia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini per l'accertamento anche ai periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016.*

**SENTENZA DEL 25/07/2016 N. 602 - C.T.P. LA SPEZIA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**Plusvalenza di cessione di azienda - valore di cessione definita dall'acquirente ai fini dell'imposta di registro - automaticità - non sussiste**

MASSIMA:

*Ai fini dell'accertamento della plusvalenza sull'azienda ceduta, il valore definito dall'acquirente (portatore di interessi ulteriori e divergenti) ai fini dell'imposta di registro non costituisce presunzione dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in assenza di ulteriori elementi di riscontro. Conseguentemente, l'automaticità della rettifica, assunta quale unico elemento indiziario della percezione di un maggiore corrispettivo rende l'accertamento illegittimo ed annullabile.*

**SENTENZA DEL 26/08/2016 N. 639 - C.T.P. LA SPEZIA SEZ. 2**

INTITOLAZIONE:

**Accertamento - contraddittorio endoprocedimentale - necessità - sussiste - art. 12, L. n. 212/2000**

MASSIMA:

*In un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 12 della Legge n. 212/2000, la locuzione "verifiche fiscali" deve essere intesa in senso ampio; con previsione di garanzie non solo, quindi, limitate ai soli casi di accessi, ispezioni e verifiche in loco, ma, estese anche alle verifiche "a tavolino". Peraltro, è proprio in tali casi che l'assoluta necessità di un confronto effettivo tra le parti contrapposte si manifesta in tutta la sua pregnanza. L'obbligo di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale costituisce quindi il rispetto di un principio immanente nell'ordinamento tributario, ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi del contribuente.*

**SENTENZA DEL 30/09/2016 N. 684 - C.T.P. LA SPEZIA SEZ. 2**

INTITOLAZIONE:

**Indagini finanziarie - versamenti bancari - non imponibilità fino a concorrenza dei corrispettivi dichiarati - art. 32, D.P.R. n. 600/73**

MASSIMA:

*La corretta applicazione del meccanismo previsto dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/73 presuppone automaticamente la non imponibilità dei versamenti bancari (sia di denaro contante sia di assegni) fino a concorrenza dei corrispettivi incassati, registrati e già dichiarati.*

**SENTENZA DEL 5/02/2016 N. 60 - C.T.P. SAVONA SEZ. 6**

INTITOLAZIONE:

**IVA/IRPEF - avviso di accertamento di importo superiore ad Euro 20.000,00 - sottoscrizione da parte di funzionario con delega di firma di atti di valore inferiore.**

MASSIMA:

*Alla stregua della giurisprudenza della Corte di Cassazione, devono ritenersi illegittimi e conseguentemente annullabili gli avvisi di accertamento di reddito di importo superiore ad Euro 20.000,00, sottoscritto dal funzionario delegato a sottoscrivere atti fino a valore di Euro 20.000,00.*

**SENTENZA DEL 22/03/2016 N. 163 - C.T.P. SAVONA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**Avviso di accertamento - motivazione per relationem - P.V.C. redatto nei confronti di soggetti terzi - contraddittorio preventivo - necessità - artt. 7 e 12, Legge n. 212/2000.**

MASSIMA:

*È illegittimo l'accertamento interamente fondato sulle risultanze di una verifica effettuata su soggetti terzi, come risultante da un P.V.C. non allegato all'atto impositivo né redatto nei confronti del ricorrente, in assenza di contraddittorio preventivo in cui poter esercitare il diritto di difesa.*

**SENTENZA DEL 29/03/2016 N. 175 - C.T.P. SAVONA SEZ. 4**

INTITOLAZIONE:

**IVA - accertamento - incassi di natura commerciale indicati erroneamente nella dichiarazione - mancanza di partita IVA e di incassi di natura commerciale - illegittimità dell'accertamento - emendabilità della dichiarazione - termine quadriennale.**

MASSIMA:

*La mancanza di partita IVA e di incassi di natura commerciale – solo erroneamente indicati quali commerciali in dichiarazione dei redditi, non legittima l'Ufficio a pretenderne le correlate imposte, mancandone i presupposti.*

*Alla stregua della giurisprudenza della Corte di Cassazione la dichiarazione dei redditi, in quanto dichiarazione di scienza, è sempre emendabile per correggere errori od omissioni compiute dal contribuente da ritenersi, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 53 e 97 della Costituzione, nel termine quadriennale stabilito per la rettifica da parte dell'Ufficio della dichiarazione del contribuente.*

**SENTENZA DEL 29/04/2016 N. 236 - C.T.P. SAVONA SEZ. 6**

INTITOLAZIONE:

**IVA/IRAP - avviso di accertamento a carico di Snc, notificato a socio non facente parte della società nel periodo di imposta considerato - illegittimità - responsabilità solidale - insussistenza per mancanza di capacità di legale rappresentanza alla ricezione dell'atto e di legittimazione ad agire in giudizio.**

MASSIMA:

*È illegittima la notifica di accertamento a carico di Snc eseguita a soggetto che, già socio d'opera della società, non rivestiva più, per disposta esclusione, tale qualità nel periodo di imposta accertato, circostanza a suo tempo comunicata all'Ufficio. Non potendo peraltro tale soggetto essere destinatario dell'atto né legittimato ad agire in giudizio per conto della società, neppure sussiste la sua responsabilità solidale ipotizzata dall'Ufficio.*

**SENTENZA DEL 24/05/2016 N. 310 - C.T.P. SAVONA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**IRPEF - accertamento - emolumenti arretrati di pensione - ritardo nell'erogazione - mancata dimostrazione dell'imputabilità del ritardo al contribuente - assoggettamento degli emolumenti a tassazione separata - sussistenza - annullamento dell'accertamento - consegue.**

MASSIMA:

*La normativa vigente sull'assoggettamento a tassazione separata di emolumenti di lavoro dipendente, erogati o percepiti in anni successivi, postula che la tardiva erogazione sia dipesa, oltre che da leggi, contratti collettivi o atti amministrativi sopravvenuti, anche da "altre cause" da intendersi, al fine di evitarne l'applicazione elusiva - la cui astratta configurabilità per effetto di accordi tra datore e prestatore di lavoro ha riconosciuto sussistente la Corte di Cassazione con la sentenza 11661/1998 - non dipendente dalla volontà delle parti. Essendo quindi mancata nella fattispecie l'individuazione delle cause e di volontà negligente, neppure è sufficiente a giustificare il ritardo nel pagamento delle pensioni l'asserita dall'ente erogatore tardiva presentazione della domanda di pensione da parte del beneficiario, senza la produzione in giudizio di detta domanda.*

**SENTENZA DEL 27/05/2016 N. 315 - C.T.P. SAVONA SEZ. 4**

INTITOLAZIONE:

**IVA - Associazione sportiva dilettantistica - compilazione di quadro della dichiarazione relativo ai redditi di impresa - importo determinato in applicazione di regime forfetario, senza versamento.**

MASSIMA:

*La presentazione da parte di Associazione sportiva dilettantistica della dichiarazione con indicazione di reddito di impresa senza versamento dell'IVA a debito legittima l'Ufficio all'emanazione di avviso di accertamento per il recupero dell'imposta senza che l'Ufficio sia tenuto ad eseguire il controllo automatizzato della dichiarazione, non essendovi l'Associazione tenuta a presentarla, avendo optato per il regime agevolato di cui alla L. 398/91.*

INTITOLAZIONE:

**IVA - avviso di accertamento - necessità - obbligo di controllo automatizzato - insussistenza - notifica dell'accertamento ex art. 140 ad opera di soggetto con qualifica di "messo comunale" - legittimità - sanatoria comunque ex art. 546 c.p.c. - sussiste.**

MASSIMA:

*È valida la notifica dell'accertamento nel rispetto degli adempimenti previsto dall'art. 140 c.p.c., effettuata da soggetto con qualifica di messo comunale, risultando comunque applicabile la disciplina di*

*cui all'art. 156 c.p.c., poiché si verserebbe in caso non di inesistenza ma di nullità relativa della notifica.*

INTITOLAZIONE:

**IVA - avviso di accertamento - carenza di contraddittorio - omessa dimostrazione della possibilità di produzione di documenti o ragioni favorevoli nella fase istruttoria - legittimità dell'accertamento.**

MASSIMA:

*Non può ritenersi abbia inficiato la validità dell'accertamento, la mancanza di contraddittorio "preventivo utile" nell'ambito di tributo armonizzato, l'IVA, quando l'interessato non dimostri che la mancanza del contraddittorio aveva impedito la produzione di documenti o di ragioni giustificative ad essa favorevoli.*

**SENTENZA DEL 27/05/2016 N. 325 - C.T.P. SAVONA SEZ. 4**

INTITOLAZIONE:

**IRES/IRAP - accertamento - Srl - errore formale nella compilazione dello studio di settore - prova delle condizioni che consentono il superamento della presunzione per la disapplicazione della disciplina antielusiva, in mancanza di presentazione di istanza di interpello - perdurante stato generale di crisi economica - rilevanza.**

MASSIMA:

*L'indicazione nello studio di settore di attività di una Srl di mere partite di giro aveva comportato per la società il mancato superamento del test di operatività. Non avendo la società presentato l'istanza di interpello, l'Ufficio pretendeva la dimostrazione di condizioni per il conseguimento di reddito inferiore al consentito, nella fattispecie la locazione di capannone, non essendo rilevante la circostanza di generico stato di crisi del mercato. La Commissione ha ritenuto invece non bisognevole di prova la persistenza di un generale stato di crisi economica.*

**SENTENZA DEL 9/06/2016 N. 351 - C.T.P. SAVONA SEZ. 2**

INTITOLAZIONE:

**IVA/IRAP - Associazione Sportiva - mancanza del vincolo associativo - gestione di palestra per conto di Snc - accertamento a carico della società per esercizio di attività commerciali - legittimità.**

MASSIMA:

*Legittimamente l'Ufficio ha ritenuto riferibile a società l'esercizio di attività commerciale, svolta attraverso lo schermo di associazione sportiva, costituita e gestita dagli stessi soci, priva dei requisiti per beneficiare dei vantaggi fiscali previsti per le associazioni sportive per riscontrata mancanza di vincolo associativo e di autonomia funzionale ed organizzativa. Né può rilevare l'omesso contraddittorio nei confronti dei componenti il consiglio direttivo dell'associazione, non necessario, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, nella fattispecie, essendo stato svolto il contraddittorio con il rappresentante legale della società, facente parte anche dell'associazione sportiva. Né può sussistere il difetto di motivazione dell'accertamento a carico della società per richiamo a processo verbale, basato su altro processo verbale nei confronti dell'associazione, non dovendo tale processo verbale essere allegato all'accertamento in quanto già consegnato al socio della società che pertanto ne aveva avuto piena*

conoscenza.

*Non possono tuttavia essere attribuiti alla società importi relativi a versamenti in assegni e contanti sul conto della società medesima dei quali non è stata provata con certezza la provenienza dall'associazione.*

**SENTENZA DEL 9/06/2016 N. 358 - C.T.P. SAVONA SEZ. 2**

INTITOLAZIONE:

**IRPEF - redditi di capitale - riduzione del reddito della società in sede di adesione - riduzione della pretesa anche nei confronti del socio - consegue.**

MASSIMA:

*Deve ritenersi legittima la presunzione di imputazione a socio di Srl a ristretta base azionaria familiare, del reddito accertato nei confronti della società in proporzione alla quota di capitale posseduta, incombendo al socio la dimostrazione della mancata distribuzione degli utili - al socio incombe anche, in qualità di sostituto, di eseguire il versamento delle ritenute di acconto ove non vi abbia provveduto la società - non v'è obbligo di legge di notifica dell'accertamento contestualmente alle società di capitali ed ai singoli soci, dovendosi ritenere soddisfatto l'obbligo di motivazione con l'allegazione del detto accertamento a quello a carico del socio. È conforme a giustizia che, ove in sede di adesione venga rideterminato in riduzione il reddito della società, venga di conseguenza ridotto il reddito di capitale imputabile al socio.*

**SENTENZA DEL 21/06/2016 N. 389 - C.T.P. SAVONA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**ACCERTAMENTO - IRPEF/IVA - procedimento - vizi attinenti alla qualità ed ai poteri del messo notificatore - inesistenza della notifica - esclusione.**

MASSIMA:

*Gli eventuali vizi attinenti alla qualità del messo notificatore sono sanati dalla proposizione del ricorso, non potendosi configurare l'inesistenza giuridica del procedimento di notificazione, la quale ricorre solo ove la notifica manchi o sia eseguita in totale inosservanza della disciplina in materia.*

INTITOLAZIONE:

**ACCERTAMENTO - IRPEF/IVA - indagini bancarie - onere della prova - grava sul contribuente.**

MASSIMA:

*In tema di accertamento che si fondi su indagini bancarie, si determina una inversione dell'onere della prova a carico del contribuente che deve dimostrare la non riferibilità ad operazioni imponibili delle movimentazioni bancarie riscontrate. In mancanza, il recupero fiscale non è subordinato alla prova preventiva che il contribuente eserciti una determinata attività, potendo essere utilizzate tali indagini per dimostrare l'esistenza di una eventuale attività occulta.*

INTITOLAZIONE:

**ACCERTAMENTO - IRPEF/IVA - attività di prostituzione - assoggettamento a tassazione.**

MASSIMA:

*L'attività di prostituzione autonomamente svolta dal prestatore con carattere di abitualità, ancorché contraria al buon costume, non costituisce reato, e consiste in una prestazione di servizio verso*



*corrispettivo inquadrabile nella previsione contenuta nell'art. 3 c. 1 D.P.R. 633/72 e dell'art. D.P.R. 600/73.*

*La qualificazione della prostituzione in termine di prestazione di servizi retribuita è stata affermata anche dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea nella sentenza del 20/11/2001 nella causa c-268/99. In tal senso anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione. È dunque ininfluenza ai fini impositivi, la circostanza che il commercio del sesso non sia attualmente regolamentato nel nostro ordinamento o che possa ritenersi moralmente riprovevole.*

**SENTENZA DEL 28/06/2016 N. 419 - C.T.P. SAVONA SEZ. 2**

INTITOLAZIONE:

**ACCERTAMENTO - IRES/IVA/IRAP - società di capitali a ristretta base azionaria - accertamento di maggiori ricavi in base a studio di settore - prova fornita - esistenza dei presupposti normativi a carico dell'Ufficio - legittimità.**

MASSIMA:

*L'onere della prova dell'esistenza dei presupposti di applicabilità degli studi di settore incombe all'Ufficio. L'erronea indicazione da parte di società di capitali a ristretta base azionaria nella dichiarazione di dati relativi allo studio di settore di riferimento, le non credibili percentuali di apporto lavorativo degli amministratori e dei soci, l'omessa indicazione della consistenza dei locali di svolgimento dell'attività, la mancanza di cause obiettive per ritenere che la società avesse operato in condizioni di anormalità, il basso reddito dichiarato, rivelatore di un comportamento antieconomico, sono elementi tutti che legittimano l'applicazione degli studi di settore da parte dell'Ufficio. Tuttavia, in considerazione di uno stato di crisi nel settore di attività societario, si giustifica, in conformità del resto alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, il riferimento dei maggiori ricavi attribuibili alla società a quelli minimi dello studio.*

**SENTENZA DEL 15/07/2016 N. 445 - C.T.P. SAVONA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**ACCERTAMENTO - IRPEF/IVA/IRAP - mancato rispetto del termine di 60 giorni dalla chiusura del contraddittorio per l'accertamento - omessa motivazione dei motivi di urgenza - annullamento dell'avviso di accertamento - consegue.**

MASSIMA:

*In conformità alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione l'accertamento emesso prima dei 60 giorni e senza esposizione delle ragioni di urgenza deve essere annullato in via pregiudiziale ed assorbente rispetto al merito.*

**SENTENZA DEL 21/07/2016 N. 451 - C.T.P. SAVONA SEZ. 2**

INTITOLAZIONE:

**ACCERTAMENTO - IRPEF- redditi prodotti all'estero - polizza assicurativa con società estera suscettibile di produrre reddito - costituisce investimento finanziario all'estero - obbligo di dichiarazione - sussiste - mancata prova di non percezione del reddito - tassabilità con imposta sostitutiva - sussistenza.**

MASSIMA:

*Costituisce investimento finanziario all'estero suscettibile di produrre reddito la stipula di polizza assicurativa emessa da società estera, con il tramite di società posta in paese a fiscalità agevolata. Sussiste l'obbligo di indicare tale investimento nella dichiarazione dei redditi, à sensi degli artt. 4 e 6 D.L. 167/90 conv. nella L. 227/90 ed incombe sul contribuente la prova concreta del non percepimento del reddito. Avendo tuttavia tale reddito natura di reddito di capitale è soggetto ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 44 e 45 T.U.I.R. e 26 e 26 ter D.P.R. 600/73.*

**SENTENZA DEL 21/07/2016 N. 453 - C.T.P. SAVONA SEZ. 2**

INTITOLAZIONE:

**ACCERTAMENTO - IRPEF - reddito di lavoro autonomo - recupero a tassazione delle movimentazioni bancarie non giustificate - legittimità - sanzione per infedele dichiarazione - applicabilità.**

MASSIMA:

*Incombe sul contribuente l'onere di fornire la prova delle movimentazioni bancarie non imponibili, ed è legittimo il recupero a tassazione da parte dell'Ufficio delle movimentazioni bancarie in ordine alle quali il contribuente non abbia fornito prova idonea.*

*L'appuramento, anche con utilizzo di metodi induttivi o presuntivi, di cespiti sottratti ad imposizione configura infedeltà della dichiarazione quantomeno sotto il profilo della colpa. Sono dovute le relative sanzioni.*

**SENTENZA DEL 2/08/2016 N. 464 - C.T.P. SAVONA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**ACCERTAMENTO - IRPEF - redditi diversi - amministratore unico di società in fallimento - distrazione di somme dai conti della società fallita e di beni - recupero a tassazione delle movimentazioni senza giustificazioni - legittimità.**

MASSIMA:

*Il prelievo di somme da parte dell'Amministratore Unico di società fallita e la distrazione di beni della società privi di giustificazione contabile delle operazioni, inducono legittimamente a ritenere l'inesistenza delle operazioni stesse. Nella fattispecie, essendo stati tali fatti segnalati dal curatore fallimentare nella sua relazione al giudice delegato, non vera stata alcuna attivazione da parte dell'interessato presso gli organi della procedura fallimentare per acquisire tale relazione, tanto più comportando gli stessi fatti reato di bancarotta. Legittimamente quindi l'Ufficio ha proceduto nei confronti dell'Amministratore Unico ad indagini bancarie recuperando a tassazione le movimentazioni prive di giustificazione.*

**SENTENZA DEL 2/08/2016 N. 466 - C.T.P. SAVONA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**ACCERTAMENTO - IRES/IRAP - SAS - attività di gestione di macchine da gioco - Maggiori ricavi determinati in base a dati forniti dai concessionari delle macchine - mancata prova di asseriti minori versamenti - legittimità della determinazione dei ricavi - computo dei costi per differenza netta tra l'importo delle giocate e delle vincite -**

**ulteriore deduzione dell'importo risultante - recupero tassazione per duplicazione - legittimità.**

MASSIMA:

*L'accertamento di maggiori ricavi può essere fondato sulle distinte periodiche che la concessionaria delle macchine da gioco invia con le rendicontazioni alla società, mai contestate, in assenza di prova documentale, bancaria o altra, ad attestare minori importi versati dai concessionari.*

*I compensi dovuti ai concessionari, quali costi per la società, prededotti in sede di determinazione della differenza netta tra importo delle giocate e totale delle vendite, dedotti anche successivamente a tale determinazione devono essere recuperati a tassazione. Legittime le sanzioni per dichiarazione infedele.*

**SENTENZA DEL 13/09/2016 N. 477 - C.T.P. SAVONA SEZ. 3**

INTITOLAZIONE:

**IRPEF - Cittadino iscritto all'AIRE - presunzione, a fini fiscali, della residenza nello Stato - Fattispecie qualificabile come reato ex D. Lgs.74/2000 - raddoppio dei termini "ordinari" per l'accertamento - condizioni di eventuale applicabilità retroattiva.**

MASSIMA:

*In tema di impositività, nello Stato, di redditi prodotti da cittadini formalmente residente all'estero (in paesi a fiscalità privilegiata), vale la presunzione di cui al comma 2, art.12, del D.L.78/2009, conv. in L.102/09. Incombendo al contribuente l'onere della prova contraria.*

*In presenza di fattispecie qualificabile come reato, ai sensi del D. Lgs.74/2000, il raddoppio dei termini "ordinari" per l'accertamento, può avvenire sempre che, la notizia di reato, sia inviata/spedita entro il termine correlato alla scadenza del termine ordinario di decadenza.*

**SENTENZA DEL 28/11/2016 N. 628 - C.T.P. SAVONA SEZ. 5**

INTITOLAZIONE:

**Società di capitali a ristretta compagine - utili extra bilancio - imputazione ai soci compartecipi - IRPEF - redditi di capitale - art. 47 TUIR**

MASSIMA:

*I redditi presuntivamente imputati ai soci di società di capitali a ristretta partecipazione in dipendenza dell'accertamento societario costituiscono redditi di capitale; conseguentemente, anche in assenza di una formale delibera di distribuzione concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF secondo le regole e nei limiti dell'art. 47, comma 1 del TUIR (nel caso specifico: 49,72%, trattandosi di partecipazioni qualificate).*

## BOLLO

---

SENTENZA DEL 21/06/2016 N. 891- C.T.R. LIGURIA SEZ. 1

INTITOLAZIONE:

**La trascrizione di verbale di pignoramento immobiliare va assoggettata ad imposta di bollo.**

MASSIMA:

*Il contributo unificato assorbe l'imposta di bollo sugli atti e sui provvedimenti del processo civile, compresi quelli "antecedenti, necessari o funzionali" ai sensi del T.U. Spese di Giustizia ed essendo la trascrizione del verbale di pignoramento immobiliare un atto successivo che non ha natura processuale, sconta l'imposta di bollo.*

## CATASTO

---

**SENTENZA DEL 1/02/2016 N. 156- C.T.R. LIGURIA SEZ. 5**

INTITOLAZIONE:

**CATASTO - Abitazioni di lusso - Abitazioni signorili.**

MASSIMA:

*La qualifica di abitazione di lusso non coincide necessariamente con quella di abitazione signorile A1 (e viceversa). Ed invero, mentre per le prime, la definizione di abitazione di lusso, è volta alla concessione/diniego delle agevolazioni fiscali, per le seconde lo scopo è quello della mera classificazione catastale. Inoltre le categorie catastali nelle quali vengono inserite le "abitazioni di lusso" non sono categorie ad esse riservate ed esclusive.*

INTITOLAZIONE:

**CATASTO - Procedura DOCFA - Rettifica rendita proposta - Termine di dodici mesi - Ordinatorio - È tale.**

MASSIMA:

*Nel caso di rendita proposta con procedura DOCFA, il termine di dodici mesi, ex art. 1, comma 3, del d.m. 701/1994, entro cui l'Amministrazione deve provvedere alla determinazione della rendita catastale definitiva, ha natura ordinatoria e la sua decorrenza determina solo il mantenimento della rendita proposta fino alla conclusione del controllo amministrativo, senza incidere sul diritto/dovere dell'Amministrazione di attribuire all'immobile una rendita adeguata alle previsioni normative.*

**SENTENZA DEL 15/11/2016 N. 1295- C.T.R. LIGURIA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**Catasto - stabilimenti balneari - precarietà - obbligo di accatastamento -non sussiste.**

MASSIMA:

*Gli stabilimenti balneari, ove siano costituiti da strutture di facile rimozione e caratterizzate da intrinseca precarietà, sia in senso materiale sia in senso temporale (stagionale), non sono sottoposti ad obbligo di accatastamento (Cfr. Cass., Ord. n. 263/13).*

**SENTENZA DEL 23/02/2016 N. 392 - C.T.P. SAVONA SEZ. 1**


INTITOLAZIONE:

**CATASTO - accertamento catastale a seguito di DOCFA - motivazione - necessità - mancanza di elementi giustificativi del classamento accertato - illegittimità - annullamento dell'accertamento - consegue.**

MASSIMA:

*In conformità all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con Ord. 3394 del 13/02/2014, l'Ufficio ha l'obbligo di fornire elementi giustificativi del classamento accertato diverso da quello proposto dal*

*contribuente con la procedura DOCFA.*



## CONTENZIOSO

---

**SENTENZA DEL 18/02/2016 N. 267 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**CONTENZIOSO - Irap - Società cessata - Difetto di legittimazione passiva - Rappresentanza dei soggetti giuridici.**

MASSIMA:

*La rappresentanza sostanziale e processuale di soggetti estinti spetta all'ultimo legale rappresentante in carica prima della cessazione. In caso di società cessata e cancellata dal registro delle imprese, infatti, la notificazione degli avvisi tributari può essere validamente effettuata solo nelle mani del liquidatore della società o in quelle dell'ultimo amministratore, dovendo attribuirsi solo ai predetti soggetti, la sopravvivenza dei poteri di rappresentanza per l'effetto della sopravvivenza della persona giuridica. (Nel caso di specie la notifica dell'avviso di accertamento riguardante l'associazione sportiva anziché essere stata fatta al soggetto che la rappresentava prima della formale cancellazione (benché in carica per un breve periodo, finalizzato alla cancellazione stessa) è stata fatta al vecchio legale rappresentante dando origine ad un'ipotesi di legittimazione passiva.*

**SENTENZA DEL 29/02/2016 N. 564 - C.T.P. GENOVA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**Processo tributario - atti dell'Agente della Riscossione - individuazione parte resistente - artt. 10 - 18. C. 4, D.Lgs. n. 546/92.**

MASSIMA:

*È inammissibile il ricorso avverso l'intimazione di pagamento e la cartella di pagamento non precedentemente notificata, individuando unicamente l'Agenzia delle Entrate quale parte resistente.*

**SENTENZA DEL 18/04/2016 N. 575 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**PROCESSO TRIBUTARIO - sentenza - omessa od insufficiente motivazione - condizioni.**

MASSIMA:

*Sussiste il vizio di omessa od insufficiente motivazione della sentenza ogniqualvolta nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti nella causa, ovvero qualora l'estrema concisione della motivazione in diritto renda impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo.*

**SENTENZA DEL 19/05/2016 N. 718 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 3**

INTITOLAZIONE:

**Contenzioso - legittimazione attiva - società cancellata: non sussiste.**

MASSIMA:

*A seguito della riforma del diritto societario la cancellazione di una società dal registro delle imprese ne produce l'immediata estinzione, indipendentemente dall'esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti pendenti. Deve pertanto considerarsi improcedibile l'azione (nella specie la riassunzione del giudizio davanti alla commissione tributaria regionale dopo la sentenza di rinvio emessa dalla cassazione) intentata, per la società estinta, dal suo liquidatore.*

**SENTENZA DEL 27/09/2016 N. 1128 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**Processo tributario - spese di giudizio.**

MASSIMA:

*La mancata evidenziazione, in primo grado, di ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese di giudizio comporta la riforma della sentenza in appello, con condanna della Parte secondo la regola di soccombenza ed aggravio della maggiorazione secondo l'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92, ricorrendone i presupposti.*

**SENTENZA DEL 20/12/2016 N. 1701 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 4**

INTITOLAZIONE:

**Processo tributario - sottoscrizione dell'atto di appello - artt. 10 e 11, c. 2, D.Lgs. n. 546/92.**

MASSIMA:

*La chiara e tempestiva eccezione di inammissibilità sollevata in riferimento alla sottoscrizione dell'atto di appello da parte di un funzionario dell'Agenzia diverso dal Direttore Provinciale trasferisce in capo all'Ufficio l'onere di provare in giudizio l'effettiva sussistenza della legittimazione all'esercizio del potere delegato. Nel caso specifico, l'inerzia a fronte della circostanziata contestazione di controparte giustifica la pronuncia di inammissibilità dell'appello dell'Amministrazione.*

**SENTENZA DEL 29/02/2016 N. 564 - C.T.P. GENOVA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**Processo tributario - atti dell'Agente della Riscossione - individuazione parte resistente - artt. 10 - 18. C. 4, D.Lgs. n. 546/92.**

MASSIMA:

*È inammissibile il ricorso avverso l'intimazione di pagamento e la cartella di pagamento non precedentemente notificata, individuando unicamente l'Agenzia delle Entrate quale parte resistente.*



## CONTRIBUTO UNIFICATO

---

SENTENZA DEL 12/02/2016 N. 223 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 3

INTITOLAZIONE:

**CONTENZIOSO - contributo unificato.**

MASSIMA:

*L'invito al pagamento del contributo unificato non rientra nel novero degli atti autonomamente impugnabili, trattandosi di un atto che non prelude all'esecuzione forzata, ma alla riscossione mediante ruoli esattoriali e costituisce un semplice invito con cui l'Ufficio di Segreteria fa rilevare l'omesso o l'insufficiente pagamento e chiede la regolarizzazione entro 30 giorni, senza addebito di interessi e sanzioni.*

SENTENZA DEL 11/10/2016 N. 1171 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 1

INTITOLAZIONE:

**Le associazioni di protezione ambientale sono esenti dal pagamento del contributo unificato.**

MASSIMA:

*Le associazioni di protezione ambientale possono godere dell'esenzione del contributo unificato per i giudizi dalle stesse promosse dinanzi agli organi giurisdizionali, a condizione che siano riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e che agiscano a tutela degli interessi collettivi diffusi in materia ambientale.*

SENTENZA DEL 19/01/2016 N. 204 - C.T.P. GENOVA SEZ. 20

INTITOLAZIONE:

**PROCESSO TRIBUTARIO - contributo unificato - ricorso cumulativo - pluralità atti impugnati - calcolo - valore di ciascun singolo atto - necessità - somma di tutti i valori accertati - esclusione.**

MASSIMA:

*Qualora con un unico ricorso siano impugnati più avvisi di accertamento, il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di tali valori. Ed infatti, soltanto nel caso in cui siano impugnati più atti di irrogazione delle sanzioni il valore della lite è dato dalla loro somma (Nella specie, la CTP giunge ad affermare tale principio sulla base della natura impugnatoria del processo tributario nel quale, anche a fronte di impugnazione cumulativa di più atti impositivi, sia la domanda di annullamento, sia la pronuncia del giudice, mantengono come oggetto la legittimità della pretesa formulata da ciascun atto impositivo. In un simile contesto, la determinazione del quantum del contributo unificato prescinde quindi dalla scelta del contribuente di impugnare cumulativamente o meno gli atti impositivi. Secondo la CTP, tale conclusione è confortata sia dall'art. 14, c. 3-bis, d.p.r. n. 115/2002, che, per effetto dell'art. 1, c. 598, lett. a, L. n. 147/2013, ha previsto che "Nei processi tributari, il valore della lite è determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello ...", sia dalla Direttiva Ministeriale n. 2/DGT del 14 dicembre 2012).*

INTITOLAZIONE:

**PROCESSO TRIBUTARIO - contributo unificato - omesso versamento - irrogazione della sanzione - atto prodromico - atto di contestazione - esclusione - invito al pagamento - sussistenza.**

MASSIMA:

*L'atto di irrogazione delle sanzioni per il mancato versamento del contributo unificato dovuto non deve essere preceduto da un apposito "atto di contestazione": l'unico atto presupposto previsto dal T.U.S.G. è infatti rappresentato dall'"invito al pagamento".*

**SENTENZA DEL 4/04/2016 N. 296 - C.T.P. LA SPEZIA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**PROCESSO TRIBUTARIO - riscossione - contributo unificato - invito al pagamento - notifica - termine - trenta giorni - natura perentoria - esclusione - luogo della notifica - difensore costituito solo per il primo grado - fattispecie - irrogazione delle sanzioni - colpa del contribuente - esclusione - sanzione irrogata - annullamento.**

MASSIMA:

*Ai sensi dell'art. 248 del T.U.S.G. (d.p.r. n. 115/2002), entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato, l'ufficio notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto. Pur se si tratta di termine non perentorio, non è dovuta la sanzione per l'omesso pagamento del contributo unificato irrogata con il successivo "atto di irrogazione" notificato direttamente al contribuente, se il precedente "invito al pagamento" sia stato notificato, non solo ben oltre l'indicato termine di trenta giorni dal deposito dell'atto (nella specie, tre anni dopo), ma anche al difensore costituito per il solo giudizio di primo grado. In tale caso, infatti, si deve escludere la sussistenza di una colpa in capo al contribuente che aveva maturato un legittimo affidamento circa la regolarità dell'importo a suo tempo versato (nella specie, il ricorso introduttivo era stato depositato nel 2012; nel 2015 l'invito al pagamento è stato notificato al difensore nominato per il solo giudizio di primo grado il quale, per un disguido, non lo aveva trasmesso al contribuente; questi non aveva quindi avuto la possibilità di conoscere la pretesa e di versare il contributo unificato senza alcun addebito a titolo di sanzione).*

**SENTENZA DEL 19/05/2016 N. 409 - C.T.P. LA SPEZIA SEZ. 3**

INTITOLAZIONE:

**PROCESSO TRIBUTARIO - contributo unificato - invito al pagamento - atto impugnabile - esclusione - ricorso - inammissibilità - conseguenza.**

MASSIMA:

*L'invito al pagamento del contributo unificato, disciplinato dall'art. 248 del Testo Unico in materia di spese di Giustizia (D.p.r. n. 115/2002), non può essere considerato un atto impositivo autonomamente impugnabile di fronte al Giudice Tributario ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Ed infatti, nonostante esso contenga tutti gli elementi che caratterizzano gli atti impositivi, la circostanza che nell'invito al pagamento sia specificato che decorso il termine per pagare quanto richiesto la pretesa sarà azionata mediante la sua iscrizione a ruolo, sta a significare che l'accesso del contribuente alla tutela*

giurisdizionale è garantito dalla previsione nel procedimento di atti autonomamente impugnabili ricompresi nell'elencazione dell'art. 19 cit.. Pertanto, il ricorso proposto avverso tale invito deve essere dichiarato inammissibile (In particolare, la CTP ha ritenuto che l'invito di pagamento in argomento non è assimilabile a un atto impositivo, bensì ad uno strumento che consente al contribuente, tramite il supporto dei difensori che gestiscono le incombenze, di avviare ad eventuali errori senza oneri accessori prima che l'amministrazione proceda all'attività impositiva vera e propria).

**SENTENZA DEL 12/12/2016 N. 793 - C.T.P. LA SPEZIA SEZ. 2**

INTITOLAZIONE:

**PROCESSO TRIBUTARIO - contributo unificato - invito al pagamento - atto impugnabile - qualificazione - termine - sessanta giorni - necessità.**

MASSIMA:

*L'“invito al pagamento” con cui al contribuente è richiesto il versamento di un contributo unificato precedentemente omesso costituisce atto impugnabile in Commissione Tributaria: infatti, l'elencazione degli “atti impugnabili” contenuta nell'art. 19, d.lgs. n. 546/1992, pur se da considerarsi tassativa, deve essere interpretata in senso estensivo, fino a comprendervi “le notizie”, le “note” e gli “avvisi bonari” con i quali l'Amministrazione porta a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, ingenerando nel contribuente stesso l'interesse a chiederne il controllo di legittimità in sede giurisdizionale, ed anche se trattasi di atti privi dei requisiti formali degli “atti tipici”. Inoltre, trattandosi di atto avente natura tributaria, l'impugnazione dell'invito di pagamento soggiace al termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21, d.lgs. n. 546/92.*

**SENTENZA DEL 21/01/2016 N. 42 - C.T.P. SAVONA SEZ. 3**

INTITOLAZIONE:

**PROCESSO TRIBUTARIO - contributo unificato - omesso versamento - irrogazione delle sanzioni - atto di contestazione - necessità - non sussiste - modulazione entità della sanzione - termine per il pagamento - applicazione.**

MASSIMA:

*L'atto con cui è irrogata la sanzione per il mancato versamento del contributo unificato dovuto non richiede la previa emissione di un “atto di contestazione”, in quanto la contestazione preventiva è già effettuata con il c.d. “invito al pagamento”. Inoltre, la mancata notifica di un “atto di contestazione” non pregiudica la possibilità del contribuente di avvalersi della definizione agevolata della sanzione, in considerazione del fatto che l'atto di irrogazione contempla una modulazione dell'entità della sanzione in funzione del termine entro il quale avverrà il suo pagamento.*

INTITOLAZIONE:

**PROCESSO TRIBUTARIO - ricorso cumulativo - contributo unificato - determinazione - valore dei tributi accertati da ciascun singolo atto - necessità - loro sommatoria - esclusione.**

MASSIMA:

*Nel caso di ricorso “cumulativo” proposto avverso più atti di accertamento, il valore della lite sul quale calcolare il contributo unificato dovuto è determinato dall'importo del tributo preteso da ciascuno degli*

*atti impositivi, al netto di sanzioni ed interessi, diverso essendo il trattamento dovuto in relazione agli atti di irrogazione delle sanzioni, il cui valore è invece determinato dalla sommatoria di queste.*

**INTITOLAZIONE:**

**PROCESSO TRIBUTARIO - ricorso cumulativo - contributo unificato - determinazione - valore dei tributi accertati da ciascun singolo atto - necessità - questione di costituzionalità - art. 12, d.lgs. n. 546/92 - non configurabile.**

**MASSIMA:**

*Non è configurabile alcuna questione di costituzionalità dell'art. 12, d.lgs. n. 546/1992 - nella parte in cui prevede che "per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste" - in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.. Infatti, un'applicazione dell'art. 12 cit. nel senso che, nel caso di ricorso cumulativo, il valore del contributo unificato sia determinato sulla base della somma di tutte le imposte accertate, comporterebbe una disparità di trattamento tra contribuenti che avessero la possibilità di impugnare più atti impositivi in modo cumulativo e coloro che invece li impugnassero separatamente, oltre a prestarsi ad impugnazioni volte ad eludere il corretto pagamento del contributo unificato (nella specie, il ricorrente contestava il fatto che la previsione dell'art. 12 cit., avrebbe comportato, rispetto a casi di parità di recupero d'imposta e situazioni analoghe, differenti livelli di tassazione, dipendenti dalla diversa modalità di accertamento adottata).*

## DOGANE

---

**SENTENZA DEL 16/02/2016 N. 253 - C. T. R. LIGURIA - SEZIONE 1**

INTITOLAZIONE:

**DOGANA - Rappresentanza - Violazioni**

MASSIMA:

*In regime di rappresentanza indiretta lo spedizioniere è solidariamente responsabile con l'importatore della correttezza della dichiarazione poichè la preparazione professionale di un tale rappresentante deve porlo in grado di valutare la veridicità dei documenti trasmessigli.*

**SENTENZA DEL 21/11/2016 N. 1360 - C. T. R. LIGURIA - SEZIONE 1**

INTITOLAZIONE:

**Dogane - dichiarazione sull'origine della merce - infedeltà - applicabilità della sanzione prevista dall'art. 303 T.u.l.d.: sussiste**

MASSIMA:

*L'art. 303 del T.u.l.d. pur sanzionando espressamente soltanto le infedeltà della dichiarazione doganale concernenti "valore, quantità e qualità" della merce, deve intendersi riferita anche all'origine. Il concetto di origine, infatti, inerisce, sul piano logico e giuridico, alla "qualità" della merce.*

## IMPOSTA SULLE DONAZIONI

---

SENTENZA DEL 18/02/2016 N. 267 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 1

INTITOLAZIONE:

**IMPOSTA SULLE DONAZIONI - art. 1, c. 4 bis. T.U.S. - causa di esclusione - liberalità indiretta - collegamento con atto soggetto a registrazione - necessità.**

MASSIMA:

*Ai fini dell'applicazione della causa di esclusione dal pagamento dell'imposta di donazione per le liberalità indirette, prevista dall'art. 1, comma 4 bis, D.lgs. n. 346/1990, è necessario che chi invoca l'esclusione dimostri che la liberalità era collegata, o comunque finalizzata, al compimento di atti comportanti il trasferimento di diritti immobiliari per i quali era dovuta l'imposta di registro, specie se nell'atto portato alla registrazione mancava qualsiasi riferimento alla precedente o contestuale donazione.*

INTITOLAZIONE:

**IMPOSTA SULLE DONAZIONI - art. 2 e 55 T.U.S. - territorialità - residenza estera del donante - irrilevanza - collocazione nazionale dei beni donati - rilevanza - liberalità eseguita tramite bonifico bancario - momento in cui vi è la disponibilità sul conto corrente bancario nazionale - presupposto impositivo - configurabilità.**

MASSIMA:

*Ai sensi dell'art. 55, c. 1 bis, T.U.S., ai fini dell'imposta sulle donazioni rilevano, e devono essere assoggettati a registrazione in termine fisso, anche gli atti formati all'estero aventi ad oggetto beni diversi da immobili ed aziende esistenti nel territorio dello Stato. Tale disposizione non deroga ai criteri di territorialità dell'imposta previsti dall'art. 2 del T.U.S., il quale delimita territorialmente la pretesa impositiva italiana in base alla residenza del donante alla data della stipula dell'atto di donazione, di modo che, solo se il donante è residente all'estero ed anche i beni donati si trovano all'estero, non sussistono profili impositivi in capo al donatario italiano. Conseguentemente, nel caso in cui sia stato eseguito un pagamento a mezzo di bonifico bancario ordinato da un soggetto non residente da un conto svizzero ad uno italiano, si deve ritenere che si sia in presenza di una liberalità perfezionata in Italia nel momento in cui il donatario ha avuto l'effettiva disponibilità sul proprio conto corrente bancario della somma donata, considerato che la liberazione del debitore si verifica solo allorquando la somma entra nell'effettiva disponibilità del creditore, a nulla rilevando il solo ordine di bonifico diretto alla banca da parte del debitore.*

INTITOLAZIONE:

**IMPOSTA SULLE DONAZIONI - "unione domestica registrata" di diritto svizzero - membri di coppie omosessuali - concetto di "familiare" - applicabilità - art. 2, c. 48, d.l. n. 262/2006 - aliquote - "altri parenti fino al quarto grado" - riconducibilità.**

MASSIMA:

*Pur non sussistendo ancora un riconoscimento a livello normativo delle unioni civili delle coppie omosessuali, non mancano sentenze della magistratura e provvedimenti amministrativi che si incanalano in tale direzione. Ed infatti, se la Corte Costituzionale (sent. n. 138/2010) ha affermato che all'unione omosessuale spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, la Cassazione (sent. n. 1328/2011, pen.) ha stabilito che la nozione di "coniuge" prevista dall'art. 2, d.lgs. n. 30/2007 (di attuazione della direttiva sul diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari alla libera circolazione e soggiorno nei territori degli Stati membri) deve essere determinata alla luce dell'ordinamento straniero in cui il vincolo matrimoniale è stato contratto, per cui lo straniero che abbia contratto, in uno Stato membro, un matrimonio con un cittadino dell'Unione dello stesso sesso deve essere qualificato come "familiare" ai fini del diritto di soggiorno in Italia (nello stesso senso si sono successivamente espressi nel 2012 anche il Tribunale di Reggio Emilia ed il Ministero dell'Interno con nota n. 8996 del 26 ottobre 2012). Conseguentemente, in un caso come quello di specie in cui si discuta della donazione indiretta intercorsa tra due persone formalmente legate tra loro da una "unione domestica registrata" di diritto Svizzero, ai fini dell'imposta sulle donazioni sono applicabili le aliquote agevolate previste per i "familiari", cioè per quei soggetti definiti dalla legge come "altri parenti fino al quarto grado".*

## IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

---

SENTENZA DEL 21/12/2016 N.1774 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 1

INTITOLAZIONE:

**FINANZA LOCALE - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'- esenzione per insegne nella sede ove si svolge l'attività - applicabilità alle cabine fotografiche: non sussiste**

MASSIMA:

*L'esenzione dall'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' per le insegne che contraddistinguono "la sede ove si svolge l'attività" non si applica alle cabine predisposte per effettuare, in modo automatico, foto ritratti. La norma di esenzione fa riferimento alla nozione tecnica di sede dell'azienda od impresa e non può venir estesa a ricomprendere luoghi privi di caratteristiche strutturali, di autonoma organizzazione e, comunque, non identificati come sedi nel registro delle imprese.*



## IMU/ICI

---

**SENTENZA DEL 22/2/2016 N.292 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 2**

INTITOLAZIONE:

**Tributi locali - ICI - locazione canone concordato - aliquota agevolata - condizioni**

MASSIMA:

*L'aliquota agevolata ICI del 4,5%, stabilita dal Comune di Genova per gli immobili locati ai sensi dell'art. 2, c. 4 della Legge n. 431/98, prevede, quale condizione essenziale, che il locatario, persona fisica, utilizzi l'unità immobiliare come abitazione principale ed ivi stabilisca la propria residenza anagrafica.*

**SENTENZA DEL 21/3/2016 N. 475 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 7**

INTITOLAZIONE:

**Tributi locali - ICI - contestazione rendita catastale - preclusione**

MASSIMA:

*L'attribuzione della categoria e della rendita catastale devono essere tempestivamente contestate nei confronti dell'Agenzia del Territorio e non già nei confronti del Comune impositore, in relazione ad un successivo e conseguente accertamento ICI. Tuttavia, il giudicato eventualmente formatosi nel giudizio proposto nei confronti dell'Agenzia del Territorio sulla quantificazione della rendita influisce direttamente sulla base imponibile dell'imposta, assumendo così rilevanza anche nel giudizio in corso ai fini ICI.*

**SENTENZA DEL 12/4/2016 N. 550 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 4**

INTITOLAZIONE:

**ICI - agevolazione prima casa - coniugi con residenze separate - art. 8, c. 2, D.Lgs. n. 504/92**

MASSIMA:

*Non possono essere concesse due agevolazioni ICI prima casa per lo stesso nucleo familiare; conseguentemente, in presenza di una famiglia che vive separatamente per l'eventuale assenza di uno dei coniugi, l'agevolazione spetta solamente a colui il quale abita e risiede ove entrambi, di comune accordo, hanno fissato la residenza della famiglia, secondo le esigenze di entrambi ed in considerazione del preminente interesse comune.*

## IRPEF

---

**SENTENZA DEL 20/01/2016 N. 104 - C. T. R. LIGURIA - SEZIONE 7**

INTITOLAZIONE:

**IRPEF - reddito dei fabbricati - convalida di sfratto - imponibilità - art. 23, D.P.R. n. 917/86**

MASSIMA:

*Per i periodi anteriori alla data della convalida di sfratto, i canoni derivanti da contratto di locazione immobiliare concorrono alla formazione del reddito, ancorché non effettivamente percepiti.*

**SENTENZA DEL 18/07/2016 N. 1002 - C. T. R. LIGURIA - SEZIONE 2**

INTITOLAZIONE:

**Diniego di rimborso - incentivo all'esodo - termine di 48 mesi - art. 38, D.P.R. n. 600/73**

MASSIMA:

*Secondo il principio di certezza del diritto e di cristallizzazione dei rapporti giuridici esauriti più volte affermato da consolidata giurisprudenza, sia comunitaria sia nazionale, l'istanza dei rimborso delle somme pagate a titolo di incentivo all'esodo deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/73.*

**SENTENZA DEL 2/11/2016 N. 1263 - C. T. R. LIGURIA - SEZIONE 6**

INTITOLAZIONE:

**IMPOSTE DIRETTE - IRPEF - redditi di lavoro dipendente - prestazioni pensionistiche complementari - esenzione parziale da imposta: non si applica**

MASSIMA:

*Le prestazioni pensionistiche complementari concorrono interamente alla formazione del reddito del percettore (ai fini IRPEF). La previgente parziale esenzione da IRPEF (87,5% in luogo del 100%, prevista, ratione temporis dall'art. 48, comma 7-bis, D.p.r. n. 917 del 1986) non è più applicabile con decorrenza dal 1° gennaio 2001 per espressa previsione normativa (art. 12 D.lgs. n. 168 del 2001).*

## IVA

---

**SENTENZA DEL 18/4/2016 N.564 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 5**

INTITOLAZIONE:

**ACCERTAMENTO - Contratto Leasing - Bene oggetto del contratto - Unità da diporto - Contratto atipico - Accertamento cessione bene - Particolarità settore nautico - Abuso del diritto - Esclusione - Garanzie finanziatore - Illegittimità avviso - Consegue**

MASSIMA:

*Il contratto di leasing "nautico" non cela una vendita e quindi non è elusivo anche se il maxicanone iniziale è elevato e di durata breve, in quanto occorre tenere in considerazione sia il particolare settore della nautica da diporto, nonché le maggiori tutele che tale tipologia di contratto garantisce al finanziatore. (Nel caso di specie l'amministrazione contestava l'abuso del diritto in riferimento a contratti di leasing "nautico", ritenuti economicamente equivalenti a una cessione, dato l'elevato importo del maxicanone, la brevità del contratto, nonché le numerose garanzie finanziarie)*

**SENTENZA DEL 7/12/2016 N. 1524 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 6**

INTITOLAZIONE:

**IVA - credito di imposta esposto in dichiarazione - rimborso degli interessi di mora - decorrenza: data di presentazione del modello "VR" o atto equipollente (es. sollecito)**

MASSIMA:

*L'esigibilità del credito IVA - momento dal quale decorrono gli interessi di mora a cari dell'Ufficio - presuppone la presentazione del modello "VR" o, comunque, un sollecito teso ad attivare la procedura di rimborso. In mancanza non è legittimo pretendere dall'Ufficio il pagamento di interessi di mora, restando questi dovuti soltanto in caso di colpevole ritardo nell'evadere la richiesta di rimborso.*

**SENTENZA DEL 12/07/2016 N. 1538 - C.T.P. GENOVA SEZ. 13**

INTITOLAZIONE:

**IVA - notizia di reato - raddoppio dei termini - art. 57, c.2, D.P.R. n. 633/72.**

MASSIMA:

*Il presupposto per il raddoppio dei termini ai fini dell'emissione di un accertamento IVA è costituito dalla comunicazione della notizia di reato entro i termini decadenziali ordinari. Nella fattispecie, trattandosi delle annualità 2006, 2007 e 2008, deve ritenersi intempestiva (e, pertanto, irrilevante ai fini del raddoppio) la notizia di reato inoltrata in data 29/09/2014 e quindi successiva, rispettivamente, al 31 dicembre del 2011, 2012, e 2013, con conseguente decadenza dall'azione impositiva.*

**SENTENZA DEL 6/09/2016 N. 1728 - C.T.P. GENOVA SEZ. 10**

INTITOLAZIONE:

**Associazioni sportive dilettantistiche - regime fiscale agevolato - onere della prova - art. 148 TUIR**

**MASSIMA:**

*Grava interamente sull'associazione sportiva dilettantistica accertata l'onere di dimostrare l'esistenza dei requisiti per l'accesso al regime fiscale agevolato, in deroga alla disciplina ordinaria. In assenza della prova concreta delle finalità sociali (presenza di una rendicontazione riferita all'attività istituzionale) e della democratica ed effettiva partecipazione degli associati alle scelte gestionali dell'ente (redazione ed approvazione di rendiconti annuali, conservazione dei verbali delle assemblee soci e del consiglio direttivo), non può che riscontrarsi un abuso dello schema associativo impropriamente adottato, del tutto inidoneo a consentire la fruizione di benefici di imposta.*

**SENTENZA DEL 24/10/2016 N. 2089 - C.T.P. GENOVA SEZ. 1**

**INTITOLAZIONE:**

**IVA - fatture recanti (erroneamente) IVA non dovuta - rimborso - termini - dies a quo - intervenuta conoscenza della non debenza dell'IVA: non rileva**

**MASSIMA:**

*L'IVA erroneamente recata in fattura dal fornitore, in mancanza di una disposizione specifica per detta imposta, può essere domandata a rimborso entro il termine (generale) di due anni dal pagamento, così come previsto dall'art. 21 del codice del processo tributario. Il fatto che l'acquirente abbia chiesto al fornitore la restituzione dell'IVA non dovuta, non vale a rimettere quest'ultimo in termini per domandare, a propria volta, il rimborso dell'IVA versata (erroneamente) all'Erario (nel caso di specie l'IVA è stata addebitata erroneamente con fatture emesse il 29 gennaio 2011, l'acquirente ha contestato la non debenza dell'imposta con email del 25 gennaio 2013 e il fornitore ne ha chiesto il rimborso all'Erario con istanza del 28 gennaio 2015)*

## REGISTRO

---

**SENTENZA DEL 18/1/2016 N. 80 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 6**

INTITOLAZIONE:

**REGISTRO - Agevolazioni - Immobili di lusso.**

MASSIMA:

*Non è ammesso qualificare un immobile "di lusso" per il solo fatto di essere situato su un'area individuata dal piano urbanistico come destinata a ville o parchi privati, in quanto tale destinazione urbanistica deve essere anteriore alla costruzione dell'edificio.*

*A tali fini, pertanto, un immobile può qualificarsi di lusso per collocazione urbanistica solo se l'approvazione dello strumento urbanistico precede la costruzione dell'edificio.*

**SENTENZA DEL 21/3/2016 N. 474 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 3**

INTITOLAZIONE:

**Trust nazionale - costituzione equiparata a trasferimento a titolo gratuito - imposta sulle successioni e donazioni - D.L. n. 262/2006 - notaio rogante - responsabilità d'imposta - sussiste**

MASSIMA:

*L'atto di costituzione di un trust nazionale, realizzando il trasferimento a titolo gratuito e senza corrispettivo del diritto di proprietà sui beni immobili costituenti il trust fund, a favore di un soggetto giuridico (il trustee) diverso dai parenti ed affini del disponente, deve essere assoggettato, ex art. 2, c. 49, lett. c) del D.L. n. 262/2006 all'imposizione proporzionale, con aliquota del 8%.*

*Il Notaio rogante quale responsabile d'imposta, è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta medesima.*

**SENTENZA DEL 12/5/2016 N. 685 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 5**

INTITOLAZIONE:

**Imposta di registro - Agevolazioni prima casa - esclusioni: abitazioni di oltre 240 mq (cc.dd. "di lusso") - computo superficie utile: devono includersi i muri perimetrali/divisori.**

MASSIMA:

*Per stabilire se (ratione temporis) un immobile debba considerarsi di lusso ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro (con conseguente disapplicazione dei benefici "prima casa"), non può espungersi dal calcolo dei metri quadri anche la superficie non calpestabile. Ed infatti nel calcolare la superficie utile non si deve tener conto solo degli ambienti espressamente indicati dall'art. 6 del decreto ministeriale 2 agosto 1969, vale a dire di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto auto. Ne consegue che, per verificare se la superficie dell'abitazione resti contenuta entro la soglia dei 240 mq, occorre computare anche quella occupata dai muri perimetrali e divisori.*

**SENTENZA DEL 05/7/2016 N. 946 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**Imposta di registro - cessione totalitaria quote societarie - elusione - sussiste - cessione di azienda.**

MASSIMA:

*Secondo l'indirizzo della Corte di Cassazione (ex multis, Cass., Ord. n. 24594/2015), la cessione totalitaria di quote societarie persegue la stessa funzione economica raggiungibile attraverso la cessione dell'azienda sociale. Ai fini dell'imposta di registro, pertanto, facendo prevalere gli effetti sostanziali ottenuti rispetto alla forma contrattuale utilizzata, il negozio di cessione della totalità delle quote di una società di capitali deve essere assimilato ad un contratto di cessione di azienda, anche in assenza della prova certa dell'intento elusivo.*

**SENTENZA DEL 03/10/2016 N. 1150 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**Agevolazioni prima casa - Superamento del parametro che consente la qualificazione di un immobile come di lusso dopo la compravendita - Decadenza - Non sussiste.**

MASSIMA:

*In base all'art. 6 del d.m. 2 agosto 1969, in combinato disposto con l'art. 1 nota h-bis della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ridotta per l'acquisto della prima casa, riguarda immobili non di lusso, per tali dovendosi intendere le unità immobiliari con superficie utile complessiva fino a 240 metri quadrati a nulla rilevando che, a seguito di ristrutturazione dopo 5 anni dall'acquisto la superficie utile possa superare il parametro che ha permesso tale qualificazione.*

**SENTENZA DEL 11/10/2016 N. 1164 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**Imposta di registro - agevolazione "prima casa" - successiva costruzione su terreno di proprietà - equiparato ad acquisto.**

MASSIMA:

*Il contribuente non decade dai benefici "prima casa" ai fini dell'imposta di registro, se entro un anno dalla vendita dell'immobile acquistato con le medesime agevolazioni costruisce una nuova abitazione su un terreno di sua proprietà.*

**SENTENZA DEL 11/10/2016 N. 1169 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**Imposta di registro - molteplici disposizioni con contenuto economico autonomo nel medesimo atto - applicazione dell'imposta a ciascuna disposizione - art. 21, D.P.R. n. 131/86.**

MASSIMA:

*Se un atto presenta più disposizioni aventi contenuto economico autonomo, la tassazione ai fini dell'imposta di registro deve riguardare le varie disposizioni singolarmente intese, ciascuna indice di distinta capacità contributiva.*

**SENTENZA DEL 20/12/2016 N. 1710 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 6**

**INTITOLAZIONE:**

**Registro - atti di esproprio per pubblica utilità - esenzione in favore di società totalmente partecipate dallo Stato: non sussiste.**

**MASSIMA:**

*L'esenzione dall'imposta di registro sugli atti di esproprio per pubblica utilità (ex art. 57, comma 8, D.p.r. n. 131 del 1986) trova applicazione unicamente nei confronti dello Stato e non anche in favore delle società di diritto privato, pur se da esso partecipate al 100% (fattispecie in cui la Commissione ha confermato la liquidazione dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecarie e catastali, su decreto di esproprio di terreni emesso in favore della RFI - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.).*

**SENTENZA DEL 04/3/2016 N. 120 - C.T.P. SAVONA SEZ. 6**

**INTITOLAZIONE:**

**IMPOSTA DI REGISTRO - costi di trasformazione dell'immobile - esulano dal costo di costruzione e dal costo di acquisto - risultante costo del terreno superiore di una volta e mezzo il costo di costruzione - abitazione di lusso - si configura - revoca agevolazione - legittimità.**

**MASSIMA:**

*Non rientrano nei costi di costruzione i costi di trasformazione di un immobile, sicché il loro superamento in misura di un terzo del valore del terreno identifica abitazione di lusso, esclusa quindi dall'agevolazione prima casa.*

**SENTENZA DEL 26/10/2016 N. 559 - C.T.P. SAVONA SEZ. 4**

**INTITOLAZIONE:**

**Imposta di registro - revoca agevolazioni prima casa - cessione a trust - ininfluyente.**

**MASSIMA:**

*La cessione dell'abitazione principale ad un trust di famiglia con beneficiari i figli prima della scadenza quinquennale, senza riacquisto entro un anno di altro immobile da adibire ad abitazione principale, costituisce operazione neutrale ai fini dell'imposta di registro, non comporta la revoca dell'agevolazione e giustifica il versamento di imposta di donazione e catastale in misura fissa. Secondo prevalente e condivisa giurisprudenza, la cessione ad un trust determina un vincolo di destinazione e non costituisce arricchimento patrimoniale immediato del beneficiario, venendo tale effetto differito nel tempo sino all'effettivo trasferimento in capo ai beneficiari finali.*

## RISCOSSIONE

---

**SENTENZA DEL 20/1/2016 N. 90 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 3**

INTITOLAZIONE:

**Cartella di pagamento - notifica tramite posta - legittimità - sussiste.**

MASSIMA:

*La notifica della cartella di pagamento tramite servizio postale è consentita sulla base dell'art. 60, c. 1, D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73; la relata di notifica non costituisce requisito essenziale del procedimento notificatorio, qualora sia correttamente compilato l'avviso di ricevimento.*

**SENTENZA DEL 05/4/2016 N. 505 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**RISCOSSIONE - cartella di pagamento - notificazione - art. 140 c.p.c. - destinatario - detenuto in carcere - sottoscrizione raccomandata informativa e ritiro del plico - perfezionamento**

MASSIMA:

*Ai fini della validità della notificazione di un atto processuale eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è necessario che il notificante compri l'avvenuta ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata confermativa dell'effettivo compimento di tutte le formalità previste dalla norma. Ed infatti, attraverso la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata confermativa si perfeziona la procedura di notificazione, tenuto presente che il sistema delle notifiche nel nostro ordinamento si fonda sul principio della "conoscibilità" dell'atto e non su quello dell'"effettiva conoscenza" del suo contenuto, con la conseguenza che l'efficacia della notificazione deriva non dalla prova della conoscenza bensì dalla consegna della copia dell'atto in una delle forme previste dalla legge (nella specie, trattasi di notificazione di una cartella di pagamento eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; la raccomandata informativa era sottoscritta da persona imprecisata la quale provvedeva a ritirare anche il plico dalla Casa Comunale. La C.T.P., con sentenza confermata dalla C.T.R., dichiarava la tardività del ricorso in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni decorso dalla data del ritiro del plico).*

**SENTENZA DEL 06/7/2016 N. 954 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**Liti da riscossione - vizi di notifica dell'atto prodromico - art. 19, D.Lgs. n. 546/92.**

MASSIMA:

*Il consolidamento dell'atto prodromico, ancorché viziato, in conseguenza dell'omessa impugnazione del medesimo, rende l'atto consequenziale impugnabile solo ed esclusivamente per vizi propri, secondo il disposto dell'art. 19, c. 3 del D.Lgs. n. 546/92.*

**SENTENZA DEL 21/10/2016 N. 1227 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 4**

INTITOLAZIONE:

**Liti da riscossione - "lieve inadempimento" - art. 15-ter, D.Lgs. n. 159/2015**



**MASSIMA:**

*La nozione di "lieve inadempimento", introdotta dall'art. 15-ter del D.Lgs. n. 159/2015 e riscontrabile allorché il tardivo versamento della rata non sia superiore a sette giorni trova applicazione retroattiva, secondo il principio del favor rei, applicabile ai processi pendenti.*

**SENTENZA DEL 15/11/2016 N. 1306 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 3**

**INTITOLAZIONE:**

**Liti da riscossione - intimazione di pagamento - requisiti essenziali - indicazione del responsabile del provvedimento - necessita.**

**MASSIMA:**

*È nulla l'intimazione di pagamento che non riporta l'indicazione del responsabile del procedimento, prevista a pena di nullità dal D.L. n. 249/2007, art. 36, comma 4-ter, convertito con modificazioni con Legge 28 febbraio 2008, n. 31, essendo insufficiente l'indicazione generica del direttore dell'Ufficio o di altro suo delegato impersonalmente indicato, essendo la ratio della norma finalizzata alla certa identificazione della persona fisica alla quale potersi effettivamente rivolgere.*

**SENTENZA DEL 02/8/2016 N. 1618 - C.T.P. GENOVA SEZ. 4**

**INTITOLAZIONE:**

**Liti da riscossione - cartella di pagamento - calcolo degli interessi - obbligo di motivazione - sussiste.**

**MASSIMA:**

*L'impossibilità per il contribuente di comprendere e verificare agevolmente il calcolo degli interessi esposti nella cartella di pagamento (non essendo stati indicati né i criteri seguiti né le aliquote applicate per le varie annualità) costituisce chiara evidenza del vizio di motivazione dedotto; ne consegue l'annullabilità parziale dell'atto impugnato.*

**SENTENZA DEL 02/12/2016 N. 2272 - C.T.P. GENOVA SEZ. 1**

**INTITOLAZIONE:**

**Liti da riscossione - cartella di pagamento - motivazione - necessita.**

**MASSIMA:**

*La cartella di pagamento che non consenta di ricostruire e verificare la correttezza degli importi richiesti è annullabile per difetto di motivazione (nella fattispecie: cartella di iscrizione a ruolo a seguito di sentenza della Commissione Tributaria Regionale, contestata dal ricorrente sotto il profilo quantitativo).*

**SENTENZA DEL 15/2/2016 N. 189 - C.T.P. LA SPEZIA SEZ. 1**

**INTITOLAZIONE:**

**Cartella di pagamento - redditi soggetti a tassazione separata - avviso bonario - necessità - art. 12, comma 5, Legge n. 212/2000 - art. 1, comma 412, Legge n. 311/2014.**

**MASSIMA:**

*È nulla la cartella di pagamento non preceduta dall'avviso bonario di cui all'art. 1, c. 412, Legge n. 311/2014, richiesto dall'art. 6, c. 5 della Legge n. 212/2000, anche per il caso della liquidazione*

automatica effettuata relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

**SENTENZA DEL 21/11/2016 N. 765 - C.T.P. LA SPEZIA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**Liti da riscossione - prescrizione e decadenza - termini - artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/73 - art. 25, D.P.R. n. 602/73.**

MASSIMA:

*La prescrizione ordinaria decennale è riferibile ai titoli di accertamento-condanna (amministrativi o giudiziali) divenuti definitivi e non già alle cartelle di pagamento notificate ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/73, in relazione alle quali valgono gli specifici termini decadenziali previsti.*

**SENTENZA DEL 11/3/2016 N. 143 - C.T.P. SAVONA SEZ. 6**

INTITOLAZIONE:

**RISCOSSIONE - cartella di pagamento - recupero detrazioni IRPEF per lavori edilizi - aumento della volumetria del sottotetto originariamente assentita - ammissibilità delle detrazioni in proporzione alla volumetria ammessa per l'agibilità a fini abitativi dell'immobile - contrasto con Cir. Min. - irrilevanza - lavori di pitturazione della facciata e rifacimento del lastrico solare - corretta documentazione a dimostrazione della riferibilità a parti comuni dell'edificio - necessità.**

MASSIMA:

*La detrazione fiscale del 36% può essere consentita non ostandovi alcuna norma ove si renda necessario l'aumento della volumetria per rendere agibili i locali, in proporzione però alla volumetria ammessa, con esclusione di quella eccedente, costituendo disposizione interna agli Uffici l'orientamento contrario contenuto in Circolare dell'Agenzia. Le spese relative a pitturazione della facciata e di rifacimento del lastrico solare devono essere correttamente documentate da fatture ad escludere che detti lavori possano riguardare opere di pertinenza del contribuente.*

**SENTENZA DEL 09/5/2016 N. 274 - C.T.P. SAVONA SEZ. 5**

INTITOLAZIONE:

**RISCOSSIONE - cartella di pagamento - intestazione a società di persone cancellata dal registro delle imprese - notifica al domicilio di socio della società - inesistenza della notifica - sussiste.**

MASSIMA:

*La cartella intestata a società estinta, notificata al domicilio di ex socio illimitatamente responsabile deve ritenersi inesistente essendo la società estinta.*

**SENTENZA DEL 27/5/2016 N. 334 - C.T.P. SAVONA SEZ. 5**

INTITOLAZIONE:

**RISCOSSIONE - intimazione di pagamento - contributi previdenziali e sanzioni per violazione codice della strada - rientrano nella competenza del giudice ordinario -**

**tributi erariali - intervenute prescrizione - atti o fatti interruttivi - onere della prova - incombe al concessionario - canone abbonamento Rai e diritti annuali di iscrizione nei registri CCIA - prescrizione applicabile- è quella quinquennale.**

MASSIMA:

*Le Commissioni Tributarie difettano di giurisdizione per l'iscrizione a ruolo di contributi previdenziali e di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Per quanto concerne i tributi erariali, nella fattispecie, in mancanza di prova di fatti o atti interruttivi, che incombe al concessionario, è prescritta l'intimazione notificata oltre i dieci anni per le imposte dirette e i cinque anni per le imposte indirette, tributi locali e sanzioni. È altresì da ritenersi, in conformità a consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche quinquennale la prescrizione relativa al canone Rai ed ai diritti camerali, in quanto avendo natura ripetitiva annuale, non suscettibile di autonoma valutazione, costituiscono obbligazioni periodiche o di durata.*

Formattato: Allineato a sinistra

**SENTENZA DEL 10/6/2016 N. 350 - C.T.P. SAVONA SEZ. 4**

INTITOLAZIONE:

**RISCOSSIONE - avviso di iscrizione ipotecaria - notifica effettuata direttamente dal concessionario a mezzo r/r - legittimità - omessa notifica dell'intimazione di pagamento - irrilevanza - omessa indicazione del responsabile del procedimento - indicazione nella cartella - sufficienza - iscrizione ipotecaria sulla prima casa - inammissibilità.**

MASSIMA:

*È legittima, alla luce ormai di consolidata giurisprudenza, la notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria direttamente dal concessionario tramite r/r. È irrilevante nella fattispecie l'omessa notifica dell'intimazione di pagamento avendo il contribuente ricevuto copia dell'avviso di iscrizione, debitamente impugnato. In base al principio normativo di cui al D.Lvo 69/2013 deve ritenersi non consentita l'iscrizione ipotecaria sulla prima casa che ne condiziona la vendita e può condurre al suo pignoramento.*

**SENTENZA DEL 21/6/2016 N. 387 - C.T.P. SAVONA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**RISCOSSIONE - intimazione di pagamento di tributi locali - cartella inviata oltre i dieci anni dalla notifica - prescrizione della riscossione - sussistenza - cartella inviata oltre il termine breve ad indirizzo diverso da quello di residenza ed a familiare risultato non convivente - prescrizione della cartella - non si verifica - prescrizione del debito locale - si verifica.**

MASSIMA:

*È da ritenersi prescritta l'intimazione di pagamento inviata oltre i dieci anni dalla notifica della cartella. In caso di cartella per tributi locali notificata oltre il termine di prescrizione breve ad indirizzo diverso da quello di residenza ed a familiare risultato non convivente, non si prescrive la cartella ma il tributo locale.*

**SENTENZA DEL 23/6/2016 N. 391 - C.T.P. SAVONA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**RISCOSSIONE - intimazione di pagamento - rideterminazione imposte e sanzioni in base a sentenza della C.T.P. sostitutiva di precedente intimazione conosciuta dal contribuente - difetto di motivazione - non sussiste - applicazione di sanzioni conseguenti ad accertamenti per distinte annualità - compete al giudice dell'ultima controversia - riconoscimento deduzione forfettaria ex art. 11 c. 4 D. L.vo 446/97 - compete - impugnabilità dell'intimazione solo per vizi propri - irrilevanza per contrasto con il principio costituzionale di capacità contributiva.**

MASSIMA:

*Non comporta difetto di motivazione l'intimazione di pagamento che contenga la rideterminazione delle imposte e sanzioni sulla base di sentenza della C.T.P. e che specifichi chiaramente che essa annulla e sostituisce precedente intimazione della quale il contribuente era a conoscenza. Quanto all'applicazione delle sanzioni, essendo relative a controversie per distinte annualità, l'applicazione spetterà al giudice che prenderà cognizione dell'ultima controversia. Va riconosciuto competere la deduzione forfettaria ex art. 11 c. 4 bis del D.Lvo 446/97, non potendo rilevare che l'intimazione poteva essere impugnata solo per vizi propri, perché in contrasto con il principio costituzionale di capacità contributiva e perché comportante indebito arricchimento da parte dell'amministrazione finanziaria.*

**SENTENZA DEL 24/6/2016 N. 405 - C.T.P. SAVONA SEZ. 4**

INTITOLAZIONE:

**RISCOSSIONE - società di persone - avviso di iscrizione ipotecaria su bene di socio - impugnazione - non costituzione in giudizio del concessionario della riscossione - induce a attribuire validità ai motivi del ricorso.**

MASSIMA:

*L'omessa costituzione in giudizio del concessionario della riscossione a seguito di ricorso prodotto da socio avverso avviso di iscrizione ipotecaria su proprio bene, induce a ritenere validi i motivi di ricorso sulla mancata notifica dei previ avvisi di accertamento e sull'obbligo di omessa preventiva escussione del patrimonio della società.*

**SENTENZA DEL 24/6/2016 N. 408 - C.T.P. SAVONA SEZ. 3**

INTITOLAZIONE:

**RISCOSSIONE - intimazioni di pagamento-pluralità di cartelle - termini di maturata prescrizione - Tarsu - validità.**

MASSIMA:

*Nessuna decadenza o prescrizione in tema TARSU è configurabile ove l'iscrizione al ruolo avvenga nel rispetto del termine quinquennale di decadenza a seguito di omessa impugnazione dell'avviso di accertamento, ritualmente notificato al rappresentante legale.*

*Prescrizione ordinaria decennale dopo notifica della cartella.*

*In relazione alle cartelle validamente notificate non può farsi valere alcuna prescrizione, in quanto costituendo le stesse titolo esecutivo, a seguito della avvenuta esecutività della pretesa tributaria, contengono un autonomo diritto di credito, certo, liquido ed esigibile da azionarsi entro il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.*

**SENTENZA DEL 04/7/2016 N. 430 - C.T.P. SAVONA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**RISCOSSIONE - intimazione di pagamento - impugnazione con contestazione della pretesa tributaria nei confronti dell'Ente impositore - omessa chiamata in causa dell'Ente impositore da parte del concessionario - integrazione del contraddittorio - obbligo del giudice - insussistenza - onere del concessionario - sussistenza - tasse automobilistiche - termine di prescrizione - è quello triennale.**

MASSIMA:

*Alla stregua della giurisprudenza della Corte di Cassazione, ove il contribuente nel ricorso avverso l'intimazione di pagamento contesti la debenza della pretesa impositiva nei confronti dell'Ente creditore, il concessionario ove non voglia rispondere dell'eventuale esito sfavorevole della lite, ha l'onere di chiamare in causa l'Ente creditore medesimo, non avendo il giudice adito alcun obbligo di ordinare l'integrazione del contraddittorio. La riscossione delle tasse automobilistiche è soggetta al termine di prescrizione triennale, nella fattispecie risultante già decorso alla data di notificazione della cartella di pagamento, non avendo peraltro il concessionario prodotto i presupposti avvisi di accertamento.*

**SENTENZA DEL 15/7/2016 N. 446 - C.T.P. SAVONA SEZ. 4**

INTITOLAZIONE:

**RISCOSSIONE - Ingiunzione di Pagamento.**

MASSIMA:

*Non è ravvisabile l'inammissibilità del ricorso privo dell'indicazione della Commissione Tributaria cui è diretto ove in esso si attesti l'esecuzione del deposito, in effetti poi avvenuto in termini, presso la Commissione Tributaria competente. In mancanza di prova dell'effettivo pagamento delle imposte relative a redditi prodotti all'estero, non essendo a tal fine sufficiente la produzione di nota di rimborso dell'Amministrazione Finanziaria estera priva dell'indicazione del titolo del rimborso, non riconducibile inoltre all'anno oggetto di contestazione, è legittimo il recupero da parte dell'Ufficio dei crediti di imposta risultanti dalla dichiarazione. Nella fattispecie il ricorrente aveva contestato la validità della notifica a mezzo del servizio postale, in realtà avvenuta attraverso agente notificatore autorizzato. Non comporta l'invalidità della cartella l'omessa indicazione del procedimento di calcolo degli interessi, non essendovi alcuna prescrizione normativa al riguardo, così come non rileva l'indicazione degli interessi di mora in quanto dovuti solo in caso di ritardo nel pagamento da parte del contribuente. La cartella è atto che non necessita di motivazione, tanto più che nella fattispecie la motivazione era contenuta nell'avviso di rettifica in precedenza notificato alla parte. Legittimo è anche, perché fissato dalla legge, l'aggio di riscossione che neppure può configurarsi come aiuto di Stato. La Commissione ha altresì verificato la legittimazione del funzionario alla firma dell'atto in base a delega del dirigente d'ufficio.*

**SENTENZA DEL 02/8/2016 N. 461 - C.T.P. SAVONA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**RISCOSSIONE - cartella di pagamento - art. 36 ter D.P.R. 600/73 - notifica dell'atto**

**prodromico ad indirizzo diverso da quello di residenza - nullità della notifica della cartella - consegue.**

MASSIMA:

*È nulla la notifica per compiuta giacenza di cartella conseguente ad atto prodromico notificata ad indirizzo diverso da quello di residenza.*

**SENTENZA DEL 02/8/2016 N. 465 - C.T.P. SAVONA SEZ. 1**

INTITOLAZIONE:

**Liti da riscossione - comunicazione di irregolarità - obbligo - non sussiste - art. 36-bis, D.P.R. n. 600/73.**

MASSIMA:

*La comunicazione di irregolarità, prevista in via generale dal comma 3 dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, deve essere inviata solo qualora dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quanto indicato in dichiarazione; il mancato pagamento dei tributi autoliquidati non presuppone, al contrario, l'obbligo dell'invio.*

**SENTENZA DEL 10/8/2016 N. 467 - C.T.P. SAVONA SEZ. 5**

INTITOLAZIONE:

**RISCOSSIONE - iscrizione ipotecaria - crediti di natura non tributaria - difetto di giurisdizione delle Commissioni Tributarie - sussiste.**

MASSIMA:

*Le Commissioni Tributarie non hanno giurisdizione, a' sensi dell'art. 2 D.P.R. 546/92, sui crediti di natura non tributaria compresi in cartella e assunti a base di iscrizione ipotecaria.*

*La notifica della cartella a contribuente residente all'estero va eseguita ritualmente con la procedura prevista dall'art. 60 4° c. del D.P.R. 60/73 che prevede - in alternativa alla notifica ex art. 142 c.p.c. - la spedizione di raccomandata all'indirizzo estero risultante dai registri dell'AIRE.*

*Essendo state notificate le cartelle entro i termini di cui all'art. 25 D.P.R. 602/73, non può essere maturata né decadenza né prescrizione, come nella fattispecie avvalorato da impugnazioni proposte dal contribuente avverso le cartelle in separato giudizio.*

*Il calcolo della soglia minima di € \_\_\_\_\_ 20.000,00 di cui alla L. 106/2011 per l'iscrizione ipotecaria va effettuato comprendendo anche la somma degli interessi e delle sanzioni e non secondo i criteri dell'art. 12, 5° c. D.Lvo 546/92 invocato dal ricorrente, concernente la facoltà dei contribuenti di difendersi senza assistenza tecnica e non applicabile in via analogica.*

**SENTENZA DEL 28/11/2016 N. 627 - C.T.P. SAVONA SEZ. 5**

INTITOLAZIONE:

**Liti da riscossione - cartella di pagamento - vizi di notifica.**

MASSIMA:

*Nei casi di irreperibilità temporanea, la notifica della cartella di pagamento a soggetto residente deve essere eseguita secondo il modello previsto dall'art. 140 c.p.c., con tutti gli adempimenti conseguenti; ciò a seguito della sentenza n. 258/2012 della Corte Costituzionale, in cui è stato dichiarato illegittimo l'art. 26,*

*3° comma del D.P.R. n. 602/73, nella parte in cui disponeva che le notifiche delle cartelle fossero eseguite a norma dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73.*

## SANZIONI

---

**SENTENZA DEL 19/02/2016 N. 280 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 3**

INTITOLAZIONE:

**SANZIONI - Accertamento - Art.6 comma 3 D.Lgs. n. 472/97 - Omessa presentazione dichiarazione - Sanzioni.**

MASSIMA:

*È principio ormai consolidato, in base all'art. 6 del D.Lgs. n. 472/97, quello secondo cui il contribuente non è punibile quando il pagamento del tributo non è stato eseguito per un fatto denunciato all'Autorità giudiziaria, non richiedendo la norma l'esistenza di un giudicato penale per l'annullamento delle sanzioni.*

*(Nel caso di specie, afferente la mancata presentazione di alcune dichiarazioni dei redditi, da parte del contribuente affidatosi, mediante sottoscrizione di mandato ad un consulente resosi nel tempo inadempiente, le sanzioni non debbono gravare sullo stesso in quanto, sulla base delle risultanze probatorie, in assenza di dolo e colpa).*

**SENTENZA DEL 10/06/2016 N. 828 - C.T.R. LIGURIA SEZ. 4**

INTITOLAZIONE:

**Sanzioni - condotta illecita del professionista - sospensione - L. n. 423/1995, art. 1, c. 1.**

MASSIMA:

*La condotta illecita del professionista consistente nell'emissione di falsi provvedimenti di sgravio per trarre in inganno il contribuente giustifica la sospensione delle sanzioni in capo a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1, c. 1 della Legge n. 423/1995.*

**SENTENZA DEL 21/01/2016 N. 42 - C.T.P. SAVONA SEZ. 3**

INTITOLAZIONE:

**SANZIONI - contributo unificato - omesso versamento - irrogazione delle sanzioni - valore della lite - art. 12, d.lgs. n. 546/92 - condizione di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito della disposizione normativa - non sussiste.**

MASSIMA:

*La sanzione irrogata dall'"atto di irrogazione" per il mancato pagamento del contributo unificato non può essere disapplicata in forza degli artt. 6, d.lgs. n. 472/1997 e 10, l. n. 212/2000: infatti, i contrasti sorti nella giurisprudenza di merito sull'interpretazione del concetto di "valore della lite" ai fini del contributo unificato, non hanno consistenza tale da assurgere ad "obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione" dell'art. 12, d.lgs. n. 546/92. Ciò anche in assenza di alcuna pronuncia di legittimità favorevole al contribuente ed alla presenza di una prassi uniforme degli uffici in senso contrario a quanto sostenuto dal contribuente.*



SENTENZA DEL 4/07/2016 N. 427 - C.T.P. SAVONA SEZ. 1

INTITOLAZIONE:

**SANZIONI - atto di irrogazione - omessa allegazione alla dichiarazione del quadro RW - utilizzo dati bancari acquisiti da dipendente di banca estera - legittimità - raddoppio dei termini - comunicazione del reato oltre il termine ordinario di rettifica dell'accertamento - legittimità - irrogazione sanzioni - nuova normativa sopravvenuta - principio del favor rei - applicabilità.**

MASSIMA:

*È legittimo, alla luce anche di recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'uso a fini fiscali dei dati contenuti nella cosiddetta lista "Pessina", segnalati dalla Guardia di Finanza, essendo privi di copertura costituzionale nei confronti del Fisco. Anche il raddoppio dei termini, operato entro il termine ordinario dell'accertamento, deve ritenersi legittimo. Per le conseguenti sanzioni, è corretta l'applicazione, in attuazione del principio del favor rei, delle sanzioni in misura ridotta di cui alla successiva legge sopravvenuta.*

SENTENZA DEL 22/08/2016 N. 472 - C.T.P. SAVONA SEZ. 4

INTITOLAZIONE:

**SANZIONI - avviso di contestazione e irrogazione di sanzione - provvedimento annullato in autotutela - declaratoria di cessazione della materia del contendere e condanna dell'Amministrazione Finanziaria alle spese - consegue - Utilizzazione dati lista "Pessina" - legittimità - Raddoppio dei termini - comunicazione del reato nei termini ordinari per l'accertamento - legittimità - Sanzioni - leggi posteriori sopravvenute - principio del favor rei - applicabilità - continuazione di violazioni della stessa indole - incremento delle sanzioni del 5% per anno - percentuale massima del 30% - legittimità.**

MASSIMA:

*L'annullamento in autotutela eseguito in pendenza di giudizio comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere e giustifica la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite.*

*Mutando il precedente orientamento seguito, la Commissione ha ritenuto, in adesione a sopravvenuta conforme giurisprudenza della Corte di Cassazione, utilizzabili ai fini di contrasto all'evasione e di accertamento, i nominativi ed i dati bancari contenuti in liste, tra le quali la cosiddetta lista "Pessina", acquisiti da dipendente di banca estera, senza che assuma rilievo l'eventuale illecito commesso dal dipendente stesso e la violazione dei doveri di riservatezza dei dati bancari privi di copertura costituzionale nei confronti del Fisco. È legittimo l'avvalimento da parte dell'Ufficio del raddoppio dei termini di accertamento a fronte di comunicazione di reato avvenuta nel termine ordinario di accertamento.*

*In tema di irrogazione di sanzioni per importi non dichiarati su attività detenute in Stati e regime fiscale privilegiato, trova applicazione, in attuazione del principio del favor rei, la legge più favorevole sopravvenuta, in riferimento a violazioni commesse in periodo anteriore. E trattandosi nella fattispecie di violazioni della stessa indole, corretta deve ritenersi, à sensi dell'art. 7, c. 3° D.Lvo 472/97, l'applicazione di un incremento annuo del 5% fino alla percentuale massima del 30%.*


## INDICE

<b>ACCERTAMENTO</b> .....	9
Sentenza del 7/1/2016 n.8 - C.T.R. Liguria Sez. 7.....	9
Sentenza del 8/1/2016 n. 17 - C.T.R. Liguria Sez. 5.....	9
Sentenza del 15/01/2016 n. 57 - C.T.R. Liguria Sez. 2.....	10
Sentenza del 20/01/2016 n. 91 - C.T.R. Liguria Sez. 3.....	10
Sentenza del 21/01/2016 n. 110 - C.T.R. Liguria Sez. 6.....	10
Sentenza del 26/01/2016 n. 133 - C.T.R. Liguria Sez. 1.....	10
Sentenza del 4/02/2016 n. 171 - C.T.R. Liguria Sez. 4.....	11
Sentenza del 4/02/2016 n. 182 - C.T.R. Liguria Sez. 1.....	12
Sentenza del 4/02/2016 n. 184 - C.T.R. Liguria Sez. 1.....	12
Sentenza del 12/02/2016 n. 219 - C.T.R. Liguria Sez. 3.....	12
Sentenza del 18/02/2016 n. 265 - C.T.R. Liguria Sez. 1.....	13
Sentenza del 24/02/2016 n. 312 - C.T.R. Liguria Sez. 1.....	13
Sentenza del 30/03/2016 n. 503 - C.T.R. Liguria Sez. 2.....	14
Sentenza del 7/04/2016 n. 513 - C.T.R. Liguria Sez. 3.....	14
Sentenza del 7/04/2016 n. 518 - C.T.R. Liguria Sez. 3.....	15
Sentenza del 5/05/2016 n. 646 - C.T.R. Liguria Sez. 3.....	15
Sentenza del 6/05/2016 n. 660 - C.T.R. Liguria Sez. 1.....	16
Sentenza del 10/05/2016 n. 673 - C.T.R. Liguria Sez. 4.....	16
Sentenza del 15/07/2016 n. 994 - C.T.R. Liguria Sez. 1.....	17
Sentenza del 10/08/2016 n. 1059 - C.T.R. Liguria Sez. 4.....	17
Sentenza del 9/11/2016 n. 1284 - C.T.R. Liguria Sez. 2.....	17
Sentenza del 9/11/2016 n. 1286 - C.T.R. Liguria Sez. 2.....	18
Sentenza del 24/11/2016 n. 1401 - C.T.R. Liguria Sez. 4.....	18
Sentenza del 2/12/2016 n. 1482 - C.T.R. Liguria Sez. 3.....	18
Sentenza del 19/12/2016 n. 1610 - C.T.R. Liguria Sez. 2.....	19
Sentenza del 20/12/2016 n. 1699 - C.T.R. Liguria Sez. 4.....	19
Sentenza del 27/12/2016 n. 1830 - C.T.R. Liguria Sez. 1.....	20
Sentenza del 27/12/2016 n. 1831 - C.T.R. Liguria Sez. 1.....	20
Sentenza del 28/01/2016 n. 265 - C.T.P. Genova Sez. 14.....	21
Sentenza del 5/02/2016 n. 332 - C.T.P. Genova Sez. 10.....	21
Sentenza del 11/02/2016 n. 384 - C.T.P. Genova Sez. 13.....	21
Sentenza del 6/09/2016 n. 1728 - C.T.P. Genova Sez. 10.....	22
Sentenza del 9/09/2016 n. 1772 - C.T.P. Genova Sez. 3.....	22
Sentenza del 12/10/2016 n. 2042 - C.T.P. Genova Sez. 3.....	23
Sentenza del 20/10/2016 n. 2077 - C.T.P. Genova Sez. 1.....	23
Sentenza del 1/12/2016 n. 2260 - C.T.P. Genova Sez. 5.....	24
Sentenza del 25/01/2016 n. 23 - C.T.P. Imperia Sez. 3.....	24
Sentenza del 14/10/2016 n. 378 - C.T.P. Imperia Sez. 1.....	24
Sentenza del 25/07/2016 n. 602 - C.T.P. La Spezia Sez. 1.....	25
Sentenza del 26/08/2016 n. 639 - C.T.P. La Spezia Sez. 2.....	25
Sentenza del 30/09/2016 n. 684 - C.T.P. La Spezia Sez. 2.....	26
Sentenza del 5/02/2016 n. 60 - C.T.P. Savona Sez. 6.....	26
Sentenza del 22/03/2016 n. 163 - C.T.P. Savona Sez. 1.....	26
Sentenza del 29/03/2016 n. 175 - C.T.P. Savona Sez. 4.....	27
Sentenza del 29/04/2016 n. 236 - C.T.P. Savona Sez. 6.....	27
Sentenza del 24/05/2016 n. 310 - C.T.P. Savona Sez. 1.....	28
Sentenza del 27/05/2016 n. 315 - C.T.P. Savona Sez. 4.....	28
Sentenza del 27/05/2016 n. 325 - C.T.P. Savona Sez. 4.....	29
Sentenza del 9/06/2016 n. 351 - C.T.P. Savona Sez. 2.....	30
Sentenza del 9/06/2016 n. 358 - C.T.P. Savona Sez. 2.....	30
Sentenza del 21/06/2016 n. 389 - C.T.P. Savona Sez. 1.....	31

Sentenza del 28/06/2016 n. 419 - C.T.P. Savona Sez. 2 .....	32
Sentenza del 15/07/2016 n. 445 - C.T.P. Savona Sez. 1 .....	32
Sentenza del 21/07/2016 n. 451 - C.T.P. Savona Sez. 2 .....	33
Sentenza del 21/07/2016 n. 453 - C.T.P. Savona Sez. 2 .....	34
Sentenza del 2/08/2016 n. 464 - C.T.P. Savona Sez. 1 .....	35
Sentenza del 5/09/2016 n. 476 - C.T.P. Savona Sez. 2 .....	35
Sentenza del 13/09/2016 n. 477 - C.T.P. Savona Sez. 3 .....	37
Sentenza del 28/11/2016 n. 628 - C.T.P. Savona Sez. 5 .....	37
<b>BOLLO</b> .....	39
Sentenza del 21/06/2016 n. 891- C.T.R. Liguria Sez. 1.....	39
<b>CATASTO</b> .....	41
Sentenza del 1/02/2016 n. 156- C.T.R. Liguria Sez. 5 .....	41
Sentenza del 15/11/2016 n. 1295- C.T.R. Liguria Sez. 1.....	42
Sentenza del 23/02/2016 n. 392 - C.T.P. Savona Sez. 1 .....	42
<b>CONTENZIOSO</b> .....	43
Sentenza del 18/02/2016 n. 267 - C.T.R. Liguria Sez. 1.....	43
Sentenza del 29/02/2016 n. 564 - C.T.P. Genova Sez. 1 .....	43
Sentenza del 18/04/2016 n. 575 - C.T.R. Liguria Sez. 1.....	44
Sentenza del 19/05/2016 n. 718 - C.T.R. Liguria Sez. 3.....	44
Sentenza del 27/09/2016 n. 1128 - C.T.R. Liguria Sez. 1.....	44
Sentenza del 20/12/2016 n. 1288 - C.T.R. Liguria Sez. 4.....	45
Sentenza del 29/02/2016 n. 1288 - C.T.P. Genova Sez. 1 .....	45
<b>CONTRIBUTO UNIFICATO</b> .....	47
Sentenza del 12/02/2016 n. 223 - C.T.R. Liguria Sez. 3.....	47
Sentenza del 11/10/2016 n. 1171 - C.T.R. Liguria Sez. 1.....	47
Sentenza del 19/01/2016 n. 204 - C.T.P. Genova Sez. 20 .....	47
Sentenza del 4/04/2016 n. 296 - C.T.P. La Spezia Sez. 1.....	48
Sentenza del 19/05/2016 n. 409 - C.T.P. La Spezia Sez. 3 .....	49
Sentenza del 12/12/2016 n. 793 - C.T.P. La Spezia Sez. 2 .....	50
Sentenza del 21/01/2016 n. 42 - C.T.P. Savona Sez. 3.....	50
<b>DOGANE</b> .....	53
Sentenza del 16/02/2016 n. 253 - C. T. R. Liguria - Sezione 1 .....	53
Sentenza del 21/11/2016 n. 1360 - C. T. R. Liguria - Sezione 1 .....	53
<b>IMPOSTA SULLE DONAZIONI</b> .....	55
Sentenza del 18/02/2016 n. 267 - C.T.R. Liguria Sez. 1.....	55
<b>IMPOSTA DI SUCCESSIONE</b> .....	59
Sentenza del 18/4/2016 n.575 - C.T.R. Liguria Sez. 1 .....	59
<b>IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'</b> .....	61
Sentenza del 21/12/2016 n.1774 - C.T.R. Liguria Sez. 1.....	61
<b>IMU/ICI</b> .....	63
Sentenza del 22/2/2016 n.292 - C.T.R. Liguria Sez. 2 .....	63
Sentenza del 21/3/2016 n. 475 - C.T.R. Liguria Sez. 7 .....	63
Sentenza del 12/4/2016 n. 550 - C.T.R. Liguria Sez. 4 .....	64

<b>IRPEF</b> .....	65
Sentenza del 20/01/2016 n. 104 - C. T. R. Liguria - Sezione 7 .....	65
Sentenza del 18/07/2016 n. 1002 - C. T. R. Liguria - Sezione 2 .....	65
Sentenza del 2/11/2016 n. 1263 - C. T. R. Liguria - Sezione 6 .....	65
<b>IVA</b> .....	67
Sentenza del 18/4/2016 n.564 - C.T.R. Liguria Sez. 5 .....	67
Sentenza del 7/12/2016 n. 1524 - C.T.R. Liguria Sez. 6.....	67
Sentenza del 12/07/2016 n. 1538 - C.T.R. Liguria Sez. 13.....	68
Sentenza del 6/09/2016 n. 1728 - C.T.R. Liguria Sez. 10.....	68
Sentenza del 24/10/2016 n. 2089 - C.T.R. Liguria Sez. 1.....	69
<b>REGISTRO</b> .....	71
Sentenza del 18/1/2016 n. 80 - C.T.R. Liguria Sez. 6 .....	71
Sentenza del 21/3/2016 n. 474 - C.T.R. Liguria Sez. 3 .....	71
Sentenza del 12/5/2016 n. 685 - C.T.R. Liguria Sez. 5 .....	72
Sentenza del 05/7/2016 n. 946 - C.T.R. Liguria Sez. 1 .....	72
Sentenza del 03/10/2016 n. 1150 - C.T.R. Liguria Sez. 1.....	72
Sentenza del 11/10/2016 n. 1164 - C.T.R. Liguria Sez. 1.....	73
Sentenza del 11/10/2016 n. 1169 - C.T.R. Liguria Sez. 1.....	73
Sentenza del 20/12/2016 n. 1710 - C.T.R. Liguria Sez. 6.....	74
Sentenza del 04/3/2016 n. 120 - C.T.P. Savona Sez. 6.....	74
Sentenza del 26/10/2016 n. 559 - C.T.P. Savona Sez. 4.....	75
<b>RISCOSSIONE</b> .....	77
Sentenza del 20/1/2016 n. 90 - C.T.R. Liguria Sez. 3 .....	77
Sentenza del 05/4/2016 n. 505 - C.T.R. Liguria Sez. 1 .....	77
Sentenza del 06/7/2016 n. 954 - C.T.R. Liguria Sez. 1 .....	78
Sentenza del 21/10/2016 n. 1227 - C.T.R. Liguria Sez. 4.....	78
Sentenza del 15/11/2016 n. 1306 - C.T.R. Liguria Sez. 3.....	78
Sentenza del 02/8/2016 n. 1618 - C.T.P. Genova Sez. 4 .....	79
Sentenza del 02/12/2016 n. 2272 - C.T.P. Genova Sez. 1 .....	79
Sentenza del 15/2/2016 n. 189 - C.T.P. La Spezia Sez. 1 .....	79
Sentenza del 21/11/2016 n. 765 - C.T.P. La Spezia Sez. 1 .....	80
Sentenza del 11/3/2016 n. 143 - C.T.P. Savona Sez. 6.....	80
Sentenza del 09/5/2016 n. 274 - C.T.P. Savona Sez. 5.....	81
Sentenza del 09/5/2016 n. 276 - C.T.P. Savona Sez. 4.....	81
Sentenza del 27/5/2016 n. 334 - C.T.P. Savona Sez. 5.....	82
Sentenza del 27/5/2016 n. 334 - C.T.P. Savona Sez. 5.....	82
Sentenza del 27/5/2016 n. 334 - C.T.P. Savona Sez. 5.....	83
Sentenza del 10/6/2016 n. 350 - C.T.P. Savona Sez. 4.....	84
Sentenza del 21/6/2016 n. 387 - C.T.P. Savona Sez. 1.....	84
Sentenza del 23/6/2016 n. 391 - C.T.P. Savona Sez. 1.....	85
Sentenza del 24/6/2016 n. 405 - C.T.P. Savona Sez. 4.....	85
Sentenza del 24/6/2016 n. 408 - C.T.P. Savona Sez. 3.....	86
Sentenza del 04/7/2016 n. 430 - C.T.P. Savona Sez. 1.....	87
Sentenza del 15/7/2016 n. 446 - C.T.P. Savona Sez. 4.....	87
Sentenza del 02/8/2016 n. 461 - C.T.P. Savona Sez. 1.....	88
Sentenza del 02/8/2016 n. 465 - C.T.P. Savona Sez. 1.....	88
Sentenza del 10/8/2016 n. 467 - C.T.P. Savona Sez. 5.....	89
Sentenza del 28/11/2016 n. 627 - C.T.P. Savona Sez. 5.....	89
<b>SANZIONI</b> .....	91
Sentenza del 19/02/2016 n. 280 - C.T.R. Liguria Sez. 3.....	91

Sentenza del 10/06/2016 n. 828 - C.T.R. Liguria Sez. 4.....	91
Sentenza del 21/01/2016 n. 42 - C.T.P. Savona Sez. 3.....	92
Sentenza del 4/07/2016 n. 427 - C.T.P. Savona Sez. 1.....	92
Sentenza del 22/08/2016 n. 472 - C.T.P. Savona Sez. 4	93



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DELLA LIGURIA

STAMPATO IN PROPRIO